

M 400

MINISTERO DELLA DIFESA
DIA - IEF M
19093
22 NOV 2000

REPUBBLICA ITALIANA

DIREZIONE GENERALE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

(Codice Fiscale n° 80213470588)

C O N T R A T T O

T/582

che si stipula tra il Ministero della Difesa (NAVARM), Codice Fiscale n° 80213470588, e la Società FINCANTIERI - Cantieri Navali Italiani, Società per Azioni, con sede in Trieste via Genova 1, e per essa la Direzione Navi Militari, via Cipro 11, Genova, Codice Fiscale n° 00397130584, per la progettazione, costruzione e fornitura della Piattaforma, completa delle predisposizioni per la successiva installazione del Sistema di Combattimento (SdC) e del Sistema integrato delle Telecomunicazioni (SIT), del Set minimo del Sistema di Combattimento (SMSDC), del Set minimo del SIT (SMSIT), della Nuova Unità Maggiore (NUM), con elaborazione e fornitura di documentazione tecnica di progetto, studi per la realizzazione del SdC, del SIT e delle relative predisposizioni installative e del Supporto Logistico Integrato di Piattaforma, per l'importo complessivo di Lire Italiane 1.748.934.270.000 (lire millesettecento-quarantottomiliardinovecentotrentaquattromilioni-duecentosettantamila).

L'anno Duemila , il giorno 22 del mese di
NOVEMBRE, in Roma, in una sala del Ministero
della Difesa (NAVARM), innanzi a me Alberto DI
GIUSEPPE, Ufficiale Rogante nel Ministero della
Difesa (NAVARM), autorizzato a ricevere gli atti di
interesse dell'Amministrazione Difesa, non
assistito da testimoni per espressa e concorde
rinuncia fatta dalle parti contraenti.

SONO COMPARI

- Il dott. Mario DESIDERI - Dirigente nel Ministero della Difesa (Direzione Generale degli Armamenti Navali) in rappresentanza dell'Amministrazione Difesa;

e per l'altra parte, che nel corso del presente contratto sarà chiamata la "DITTA",

- l'Ing. Mario DE NEGRI, nato a Genova il 6 marzo 1938, in qualità di Responsabile della Direzione Navi Militari della Società FINCANTIERI - Cantieri Navali Italiani, Società per Azioni, con sede in Genova, Via Cipro 11, giusta quanto risulta dai certificati delle C.C.I.A.A. - Registro delle Imprese di Genova in data 06/09/2000, e di Trieste in data 05/09/2000, che si allegano al presente contratto, munito dei poteri inerenti all'atto n° di Rep. 46630 del 13/10/1998, che conservato agli atti

della scrivente, fa parte integrante del presente contratto quantunque non allegato.

Detti comparenti, della cui identità personale e qualifica, io, io Ufficiale Rogante sono certo, hanno richiesto la stipula, a mio rogito, del presente Contratto in forma pubblico - amministrativa.

P R E M E S S O:

- che la Nuova Unità Maggiore sarà richiamata nel seguito del presente contratto come "NUM" e con tale definizione si intenderà l'insieme costituito dalla Piattaforma, dal SdC, dal SIT e dal relativo Supporto Logistico Integrato (ILS);
- che per "Unità" si intenderà la "Piattaforma", le "predisposizioni" nonché il "SMSDC" ed il "SMSIT";
- che per "Piattaforma" della NUM si intenderà, nel seguito del presente Contratto, il complesso costituito da:
 - * Scafo
 - * Impianto di propulsione e governo nave;
 - * Impianto elettrico;
 - * Impianti ausiliari;
 - * Allestimenti;
 - * Sistema integrato di comando, controllo, monitoraggio, gestione funzionale della Piattaforma

(PMS = Platform Management System);

* Servizio Volo;

* Predisposizioni per l'installazione del SdC e del SIT.

• che per SdC si intende l'insieme costituito dai Sottosistemi Guerreschi., di Sorveglianza e Scoperta, di Navigazione, nonché dal relativo Sistema Integrato di Comando, Controllo, Monitoraggio, e Gestione (CMS = Combat Management System);

• che per SIT si intende l'insieme dei sottosistemi, apparati ed apparecchiature periferiche nonché dei relativi moduli software di trasferimento e trattazione automatizzata delle comunicazioni all'interno ed all'esterno della NUM;

• che per SMSDC dell'Unità si intende la fornitura, installazione, integrazione e collaudo dell'insieme costituito dai Sottosistemi / Apparati (SS/AA) indicati nell'Annesso 4 al presente contratto;

• che per SMSIT della Unità si intende la fornitura, installazione, integrazione e collaudo dell'insieme costituito dai Sottosistemi / Apparati (SS/AA) indicati negli Annesso 5 al presente contratto;

• che per "predisposizioni" per l'installazione del SdC e del SIT si intende la realizzazione delle potenzialità in termini di alimentazioni elettriche e fluidiche, delle predisposizioni strutturali e delle interfacce meccaniche, elettriche e fluidiche adeguate alle esigenze di installazione e di funzionamento dei SS/AA del SdC e del SIT, inclusi quelli, di fornitura MMI, elencati in Annesso 1 al presente Contratto;

• che le "predisposizioni" di cui sopra saranno realizzate sulla base dei dati riportati e nei limiti dettagliati nei Documenti Tecnici di Fornitura (DTF) di cui al successivo art. 3.5;

• che per PMS si intende l'insieme dei Sistemi, Sottosistemi ed Apparati nonché dei relativi moduli software dedicati alla conduzione, controllo, monitoraggio e diagnostica degli Impianti dello Scafo, Apparato Motore, Impianto Elettrico ed Impianti Ausiliari e delle sistemazioni di sicurezza dell'unità;

• che per ILS si intende l'insieme degli studi e dei documenti tecnico-logistici necessari alla pianificazione ed esecuzione delle attività manutentive nonché alla definizione delle attrezzature e dei rispetti per il mantenimento in

efficienza dei sistemi ed apparati dell'Unità;

- che la DITTA si impegna ad ottemperare agli adempimenti in tema di lotta alla delinquenza mafiosa previsti dalla vigente legislazione antimafia, mediante l'invio della certificazione camerale di cui all'Art.9 del DPR n° 252/1998 e/o altre disposizioni successive, per contratti d'importo eccedente Lit 300.000.000;

- che nel seguito del presente Contratto, l'Ufficio Tecnico Territoriale della MMI, competente per territorio, sarà indicato come UT, e l'Amministrazione Difesa come AD.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 - Natura della premessa.

La premessa narrativa costituisce parte integrante del presente Contratto.

ARTICOLO 2 * Oggetto.

2.1 La DITTA si impegna a progettare, costruire nei propri Stabilimenti ed a fornire alla MMI n°1 (una) Unità, atta alla navigazione, comprendente: la Piattaforma, così come precedentemente definita, a fornire e installare i SS/AA del SMSDC e del SMSIT dettagliati in Annesso 4 e 5 al presente contratto, la realizzazione delle predisposizioni installative del SdC e del SIT, la fornitura della

documentazione tecnica di progetto e la fornitura del relativo ILS. Il tutto alle condizioni e nei limiti specificati nel successivo Art.3.

2.2 La fornitura, oggetto del presente contratto, dovrà essere conforme ai DTF.

2.3 Nell'esecuzione del presente Contratto la DITTA si uniformerà alle prescrizioni del "Capitolato Generale per la Fornitura di Navi" (NAV-23-A001), edizione Gennaio 1969, sempre che tali prescrizioni siano attinenti ed applicabili e non in contrasto o modificate dalle condizioni particolari del presente Contratto e dei DTF.

2.4 La conformità della fornitura ai predetti DTF e Capitolato sarà assicurata dalla DITTA mediante il proprio Sistema di Qualità Aziendale, che dovrà essere certificato ed operare secondo i requisiti prescritti dalle norme AQAP 110.

2.5 I disegni e documenti di fornitura Ditta sono specificati nei DTF e costituiscono i Lotti 1, 2 e 3.

2.6 In caso di contrasto nei DTF tra le Specifiche ed i disegni, prevarranno le prescrizioni delle Specifiche.

2.7 In caso di divergenza fra quanto indicato nel presente Contratto ed i DTF, prevarrà quanto

indicato nel Contratto.

2.8 Tutte le comunicazioni tra le Parti che abbiano rilevanza ai fini degli adempimenti del Contratto saranno effettuate a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Per tutte le comunicazioni che necessitino di data certa, nel caso di utilizzo di mezzi differenti dalla lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, saranno assunte le date dei rispettivi protocolli della corrispondenza in arrivo.

ARTICOLO 3 - Determinazione della fornitura.

La fornitura, come definita e delimitata dai DTF, consisterà in quattro Lotti indipendenti:

3.1. Lotto 1: Elaborazione e fornitura della documentazione tecnica di pianificazione generale del programma e di progettazione esecutiva della Piattaforma come prescritto dai DTF. Gli studi ed i documenti del presente Lotto saranno consegnati scolarmente secondo il piano temporale previsto nei DTF.

3.2. Lotto 2: Elaborazione e fornitura degli studi e della documentazione tecnica per la realizzazione delle predisposizioni necessarie alla installazione e integrazione fisica del SdC e del SIT con la Piattaforma, come riportato e secondo la consegna

scalare prevista nei DTF.

3.3. Lotto 3: Fornitura degli studi e documenti inerenti il ILS e fornitura delle parti di rispetto (denominate nel seguito pdr) e delle dotazioni specifiche.

Detto lotto sarà articolato nei seguenti tre Sublotti:

- Sublotto 3.1: elaborazione e fornitura di:
 - * studi, piani logistici e concetti di manutenzione.

Gli studi e i documenti del predetto Sublotto, dettagliatamente indicati nei DTF, saranno consegnati scolarmente secondo il piano temporale ivi riportato.

- Sublotto 3.2: elaborazione e fornitura, come dettagliatamente precisato nei DTF, di:
 - * documenti di configurazione e procedure di gestione della configurazione;
 - * LDP/list, quaderni matricolari e disegni;
 - * elaborazione e fornitura dei Manuali Tecnici (MT). Gli MT del predetto Sublotto saranno consegnati scolarmente secondo il piano temporale riportato nei DTF.

- Sublotto 3.3.: Fornitura dei pdr, corredati di codifica NATO conforme ai documenti ALL-G-006 e

ALL-G-007 di USG, del codice a barre dei relativi prezzi, quantitativamente e qualitativamente determinati dalla MMI nell'ambito dell'importo complessivo indicato all'art.35 seguente, sulla base delle risultanze fornite dagli studi logistici di cui al precedente Sublotto 3.1 e che verrà regolata con apposito Atto Aggiuntivo al presente Contratto.

3.4. Lotto 4: Costruzione, prove e consegna della Unità, costituita dalla Piattaforma atta a navigare e completa delle dotazioni Capi Carico, della fornitura, installazione e collaudo dei SS/AA del SMSDC e SMSIT indicati negli Annessi 4 e 5 al presente Contratto, nonché della realizzazione delle predisposizioni per l'installazione dei rimanenti SS/AA del SdC e SIT, secondo quanto previsto nei DTF.

La DITTA dovrà inoltre provvedere, in conformità a quanto previsto nei DTF e per tutta la fase di realizzazione della fornitura e fino alla consegna del Lotto, alle seguenti obbligazioni:

* messa a disposizione della MMI di locali idonei entro il recinto dello Stabilimento, capaci di contenere i materiali di fornitura MMI in attesa di imbarco;

* apprestamento dei mezzi e della manovalanza per l'immagazzinamento nel Cantiere, l'imbarco e la sistemazione a bordo del materiale sopra indicato;

* fornitura di materiali consumabili di qualsiasi natura e delle provviste per le prove di collaudo a terra, quali: combustibile, lubrificanti, acqua dolce, ecc.;

* assistenza di cantiere per l'installazione della strumentazione ed apparecchi di misura speciali di fornitura MMI per l'esecuzione delle prove di collaudo.

3.5. Quanto indicato nel presente Articolo 3 relativamente ai Lotti 1, 2, 3 e 4 è dettagliatamente precisato nei DTF che, firmati dalle parti e conservati negli Archivi della Amministrazione Difesa (NAVARM), fanno parte integrante del presente Contratto, quantunque non allegati. I DTF sono costituiti da:

- SPECIFICHE DEI LOTTI 1, 2, 3 e 4
- SEZIONE 000 Specifica Generale.
- SEZIONE 100 Specifica dello Scafo.
- SEZIONE 200 Specifica dell'Apparato Motore.
- SEZIONE 300 Specifica dell'impianto Elett-
rico.
- SEZIONE 400 Specifica dei Sistemi di

Comando e Sorveglianza.

- SEZIONE 500 Specifica degli Impianti Ausiliari.
- SEZIONE 600 Specifica dell'Allestimento.
- SEZIONE 700 Specifica dell'Armamento.
- SEZIONE 800 Specifica della Progettazione e del Supporto Logistico Integrato.

Nonché dai documenti in esse richiamati.

ARTICOLO 4 - Parti escluse dalla fornitura.

Sono esclusi dalla fornitura della DITTA:

gli impianti, i macchinari, le apparecchiature e i materiali indicati nei DTF, come non di fornitura DITTA nonché i SS/AA del SdC e SIT elencati in Annesso 1 al presente contratto, che verranno consegnati franco mezzo terrestre o navale nei Cantieri della DITTA;

l'installazione dei SS/AA del SdC e SIT non inclusi negli Annessi 4 e 5;

le prove di accettazione ed integrazione in porto (HAT/HIT) e mare (SAT/SIT) dei SS/AA del SdC e SIT ad eccezione di quelle relativi ai SS/AA del SMSDC e SMSIT indicati negli Annessi 4 e 5;

i servizi e le prestazioni indicati come non di fornitura DITTA nei DTF e che la MMI si impegna a rendere disponibili;

i munizionamenti ed i mezzi cooperanti per le prove;

i materiali, servizi, consumi e le prestazioni di qualsiasi tipo e natura relativi all'Unità dopo la consegna della stessa, fatti salvi gli adempimenti per gli obblighi di garanzia di cui al successivo Art.19;

le prove di misura di segnatura radar (SER) e di segnatura nel campo dell'infrarosso (SIR);

la strumentazione per le misure di rumore irradiato in mare (poligono acustico) e l'attività di analisi di quanto rilevato in proposito;

gli studi e la documentazione di progetto di Piattaforma indicati nei DTF come di fornitura MMI; combustibili per la propulsione e la generazione nonché oli lubrificanti delle TAG e dei motori Diesel da essere utilizzati per prove in porto, mare, boa e poligono;

cherosene necessario per le operazioni di flussaggio;

spese del personale MMI per i collaudi degli impianti dei quali è previsto il collaudo MMI.

ARTICOLO 5. Tutela della sicurezza dello Stato.

La fornitura oggetto del presente Contratto è soggetta a classifica di sicurezza dello Stato.

Condizioni e classifiche sono fissate nell'apposita Appendice Riservata che, sottoscritta dalle parti é conservata negli archivi di NAVARM, costituisce parte integrante del presente Contratto, quantunque ad esso non allegata.

5.1. Qualora la Ditta nel trattare informazioni di carattere classificato dovesse adottare sistemi di elaborazione automatica, questi dovranno essere omologati dall'Autorità Nazionale per la Sicurezza in accordo alle direttive INFOSEC PCM/ANS TI 001-008.

ARTICOLO 6 - Obbligo di applicare oggetti estranei alla fornitura.

6.1. Durante il periodo di esecuzione contrattuale e fino all'approntamento alle prove dell'Unità, la DITTA avrà l'obbligo di applicare, allo scafo e alle sue parti complementari, gli oggetti che la MMI deciderà di installare, anche nel caso in cui questi oggetti non fossero tra quelli considerati all'art.4 precedente.

6.2. Se per tale applicazione si verificassero conseguenze nelle caratteristiche della Unità, dovrà esserne tenuto conto a tutti gli effetti.

6.3. Le spese relative sia alla sistemazione di tali parti di fornitura della MMI, sia alla

eventuale immissione in bacino della Piattaforma per periodi non coincidenti e/o eccedenti quelli già programmati dalla DITTA, sia all'esecuzione delle prove saranno a carico della MMI.

ARTICOLO 7 - Aggiunte e varianti.

7.1. Se durante l'espletamento della fornitura si rendessero necessari miglioramenti, aggiunte e varianti rispetto a quanto indicato nel presente Contratto e nei DTF per i singoli Lotti/Sublotti, saranno in proposito negoziati appositi Atti Aggiuntivi, purché definiti con anticipo rispetto alla data di approntamento al collaudo del relativo Lotto/Sublotto. Gli aggiornamenti dei prezzi saranno definiti sulla base della estensione dei patti e prezzi contrattuali. La data di riferimento per la decorrenza della revisione del prezzo di tali Atti, ove tale clausola di revisione sia applicabile, sarà quella di stipula degli stessi.

7.2. Delle aggiunte e varianti che abbiano impatto sulle caratteristiche e/o sulle prestazioni della Unità sarà tenuto conto a tutti gli effetti, con l'indicazione delle nuove caratteristiche e/o prestazioni contrattuali, previa compensazione con altre eventuali che comportino invece un miglioramento delle stesse (esempio: aumento -

diminuzione di peso).

7.3. Negli Atti Aggiuntivi, che saranno eventualmente stipulati, sarà inoltre tenuto conto delle variazioni dei prezzi e dei tempi di fornitura che l'introduzione delle aggiunte e varianti dovessero comportare.

7.4. In caso di disaccordo, le variazioni dei prezzi e dei termini di presentazione al collaudo saranno determinate d'autorità, previa redazione di un "Verbale di Congruità" da parte di apposita commissione ministeriale, nel quale siano anche fatte risultare le ragioni del disaccordo. Detto Verbale sarà sottoposto alla firma della DITTA contemporaneamente all'Atto Aggiuntivo. La DITTA, cui dovrà essere rilasciata copia del suddetto Verbale, potrà firmare il Verbale stesso con riserva da sviluppare con apposito memoriale nel termine perentorio di 30 giorni solari. Qualora non fosse possibile risolvere le controversie in sede amministrativa la stessa sarà risolta ai sensi dell'Art.42 del presente Contratto.

7.5. Eventuali variazioni di fornitura che rientrassero nel caso previsto all'Art.3 della Legge 22 marzo 1975, n°57, saranno disciplinate mediante Verbale di Concordamento, ai sensi del

citato articolo di legge.

ARTICOLO 8 - Disegni e documenti che deve fornire

la DITTA.

Le prestazioni della DITTA fanno parte dei Lotti 1

- 2 - 3 e sono descritte nei DTF.

ARTICOLO 9 - Gestione e Codificazione materiali.

Le prestazioni della DITTA costituiscono parte

della fornitura del Sublotto 3.1. e sono descritte

nel corrispondente DTF.

ARTICOLO 10 - Dotazioni di rispetto.

Le prestazioni della DITTA saranno oggetto di Atto

aggiuntivo, come indicato al precedente art.3.3

ARTICOLO 11 - Tipologia e provenienza dei materiali

e degli oggetti lavorati.

11.1 Tutti i materiali impiegati nella fornitura dovranno rispondere alle Normative richiamate nei DTF. Per il collaudo dei materiali ed oggetti le cui prove e/o collaudi non sono contemplati né dalle citate norme né dai DTF verrà quanto previsto dal Piano di Qualità, di cui all'art.12.1, una volta approvato.

11.2 Per la fornitura dei SS/AA e materiali, ove non siano espressamente richiamate nei DTF normative e/o omologazioni particolari (MIL - MMI), la DITTA ha l'obbligo di impiegare i materiali / le

apparecchiature / i sistemi tecnologicamente più avanzati offerti dalle linee di prodotto dei fornitori alla data di stipulazione del presente Contratto.

11.3 Nel caso in cui la DITTA commetta a terzi la fornitura e/o l'approntamento di materiali e/o macchinari, l'unica responsabile per la buona esecuzione nei riguardi della MMI rimarrà soltanto la DITTA.

11.4 È fatto obbligo alla DITTA di impiegare, ove non in contrasto con i DTF, materiali unificati secondo le norme UNI ed UNAV di cui agli articoli 2 e 3 del Capitolato Generale per la fornitura delle Navi, Titolo II.

11.5 È inteso che i soli materiali di provenienza extra UE o da paesi della UE per i quali non sia ancora in vigore la totale esenzione dei dazi doganali ed oneri o diritti all'importazione, verranno dalla DITTA introdotti in territorio nazionale a proprio nome e per conto della MMI in regime di temporanea importazione.

11.6 Per i materiali predetti, la DITTA provvederà direttamente alla nazionalizzazione a proprio nome, cura e spese ed allo scarico delle corrispondenti bollette di temporanea importazione

accese a nome della DITTA medesima..

11.7 In caso di mancata accettazione dei materiali di provenienza estera, la nazionalizzazione o la riesportazione degli stessi rimane a totale carico della DITTA.

11.8 I combustibili, i lubrificanti, i grassi e tutti gli altri materiali consumabili necessari al funzionamento degli apparati e dei macchinari saranno quelli definiti con la documentazione di cui al Lotto 1. In caso di non definizione dei materiali in argomento, dovranno essere utilizzati prodotti a normativa nazionale. Eventuali deroghe sono soggette a preventiva autorizzate da parte della MMI.

11.9 E' ammesso l'eventuale ricorso al subappalto limitatamente a:

- parte dell'impianto elettrico;
- impianto automazione Piattaforma (PMS);
- parte del SMSIT (impianti di comunicazione interne);

nella misura massima e secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, in particolare secondo l'art.18 della Legge n° 55/90, come modificato dall'art.34 del D.Lvo n°406/91. In Annesso 20 si riportano i nominativi degli eventuali

subappaltatori per l'esecuzione dei citati lavori. I pagamenti ai subappaltatori saranno effettuati dalla Ditta e la relativa documentazione di cui al comma 3 bis dell'art.18 della richiamata legge 55/90, aggiunto all'art.34 del 406/91 dovrà essere trasmessa a NAVARM. Nei confronti della AD l'unica e diretta responsabile dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente contratto rimane comunque e solo la Ditta.

11.10 E' ammessa la subfornitura di beni e servizi destinati ad essere incorporati nella commessa, in conformità ai DTF.

11.11 La DITTA dovrà inviare a NAVARM le liste dei nominativi di tutti i subfornitori, sia di beni che di servizi, man mano che questi vengono identificati / prescelti nonché per le forniture di cui all'Annesso 2 dei subfornitori di particolare importanza. La MMI si riserva un periodo di 30 giorni solari dall'atto della ricezione di ciascuna di tali liste per trasmettere alla Ditta eventuali osservazioni alla composizione delle liste. A motivo del tipo di scelta/identificazione dei fornitori da parte della Ditta non devono valere eventuali sigle identificative di macchinari/SS/AA indicate nei DTF o nelle Specifiche MMI ed

eventualmente ricollegabili direttamente a Ditte di fornitori, che quindi devono essere intese esclusivamente come esemplificazione del tipo di macchinario da adottare.

11.12 La DITTA dovrà inviare all'UT copia di TUTTI gli ordini, senza prezzo, relativi alle subforniture. Gli ordini non sono soggetti ad approvazione MMI ad eccezione di quelli indicati in Annesso 2. Tutti gli ordini dovranno chiaramente riportare le approvazioni interne della DITTA, di responsabilità dell'Ufficio Assicurazione Qualità della DITTA, secondo le procedure indicate nel Piano della Qualità di cui all'art.12.1., che certifichino tali passaggi di controllo. La MMI si riserva la facoltà di verificare l'avvenuta, corretta esecuzione di tali passaggi a cura dell'UT.

ARTICOLO 12 - Assicurazione di qualità.

12.1. Generalità.

Le attività relative al presente Contratto dovranno essere svolte in regime di assicurazione di qualità AQAP 110. La DITTA dovrà pertanto possedere, e tenere attivato per tutta la durata contrattuale, un "Sistema Qualità", approvato dalla A.D. rispondente ai requisiti indicati nella

pubblicazione AQAP 110 "NATO Quality Assurance Requirements for Design, Development and Production" e alle norme ISO 9001. Gli obblighi, nei confronti della MMI, derivanti dalla applicazione della predetta norma AQAP110 sono riportati nel documento NAV - 50 - 9999 - 0019 - 13 00B00 "Obblighi dell'Industria nazionale nei confronti degli Enti Tecnici della MMI in applicazione della normativa NATO AQAP 110 ovvero ISO 9001".

Le parti del Piano di Qualità relative alle attività svolte nei primi 165 giorni di esecutività del presente contratto fanno parte dei DTF. La DITTA si impegna a produrre le parti del Piano della Qualità relative all'attività successiva come segue:

- programma, progettazione esecutiva, piano degli approvvigionamenti, collaudi intermedi e delle sub forniture, produzione,
 - collaudi finali ed accettazione
- rispettivamente entro 120 e 365 giorni solari dall'approvazione del presente Contratto nei modi di legge che dovranno essere inviate, per esame ed approvazione, all'UT ed in copia per conoscenza a NAVARM. La DITTA, comunque, non potrà eseguire

attività per le quali è previsto che sia attivato il sistema Qualità sopracitato se non in presenza del Piano per la Qualità validato come sopra o dopo che siano trascorsi 45 giorni solari dalla sua consegna. In caso di attività contrattuali effettuate in assenza di "Piano di Qualità" validato, od in contraddizione con lo stesso, NAVARM potrà richiedere che le stesse vengano nuovamente eseguite. Qualora il Piano della Qualità fosse approvato oltre il termine di 45 giorni solari, il relativo ritardo costituisce motivo per richiesta di riconoscimento di proroga per il fatto non imputabile alla Ditta.

Il Piano di Qualità dovrà chiaramente evidenziare come la Ditta intenda verificare che la fornitura risponda ai requisiti contrattuali e tecnici richiesti dalla MMI.

Resta inteso che la DITTA si impegna ad aggiornare con cadenza almeno semestrale detto Piano allo scopo di renderlo compatibile con lo sviluppo del programma e per pianificare tutte quelle attività che, pur previste dal Piano iniziale, non potevano in questo essere ancora descritte con il necessario dettaglio. Anche detti aggiornamenti dovranno essere sottoposti ad approvazione dell'UT ed

inviati per conoscenza a NAVARM e le disposizioni di cui sopra si applicheranno anche in questo caso. Nelle more dell'approvazione del Piano di Qualità o degli aggiornamenti dello stesso, la Ditta potrà operare secondo le prescrizioni del precedente Piano della Qualità approvato, limitatamente alle attività contemplate nel Piano stesso.

12.2. Piano degli approvvigionamenti e controllo dei Subfornitori.

Il Piano della Qualità dovrà essere completato dall'elenco delle Subforniture previste e, per ciascuna di esse, il regime di assicurazione qualità prescritto o eventuali specifiche prescrizioni di Assicurazione Qualità. La DITTA dovrà accertarsi che presso i propri subfornitori sia istituito e attuato un Sistema di Qualità certificato e rispondente alle norme AQAP e/o ISO 9000 adeguato alla natura di ciascuna subcommessa (come da elenco incluso nel Piano della Qualità) e ciascun ordine dovrà indicare il livello di certificazione del sistema di qualità del singolo sub fornitore.

Il Piano della Qualità di cui sopra dovrà essere via via aggiornato con:

* il nome ed indirizzo dello Stabilimento

del Subfornitore;

* copia del Piano della Qualità del subfornitore approvato dal Responsabile della Qualità della DITTA.

Il controllo delle subforniture dovrà essere assicurato mediante "audits". Tale attività ed i relativi criteri di programmazione dovranno risultare dal P.Q. della DITTA (cfr. art.4.16 della AQAP 100).

12.3. Assicurazione governativa della qualità (A.G.Q.)

Tutte le attività di competenza della DITTA ed afferenti il presente Contratto sono soggette ad A.G.Q. esercitata dall'UT, che opererà in ottemperanza ai compiti riconosciutigli dalla AQAP 110. Negli ordini per le subforniture dovranno essere comprese apposite clausole che autorizzino l'accesso agli stabilimenti dei subfornitori di rappresentanti della MMI.

Per le subforniture realizzate all'estero, l'A.G.Q. potrà essere delegata al Ministero della Difesa del Paese estero in base allo STANAG 4107, se applicabile, oppure ad eventuale accordo bilaterale.

12.4. Inadempienze rispetto ai requisiti di

Assicurazione Qualità.

Qualora nell'ambito delle proprie funzioni di A.G.Q. i delegati dell'Amministrazione rilevassero inadempienze o carenze della DITTA e/o dei suoi Subfornitori nella applicazione delle prescrizioni di Assicurazione Qualità, la MMI avrà la facoltà e l'autorità di :

- * richiedere la riesecuzione parziale o totale di procedure, controlli, collaudi e lavorazioni;

- * sospendere le lavorazioni;

- * rinviare l'approntamento alle prove dell'Unità.

La sospensione delle lavorazioni verrà decretata dalla MMI nel caso in cui esistessero documentate evidenze di significative e/o ricorrenti inadempienze riferite alla:

- * adozione di comportamenti e procedure che inficino la validità e l'attendibilità del sistema di Assicurazione Qualità della DITTA;

- * esecuzione di lavorazioni di rilevante contenuto tecnico e/o mole non conformi al Piano della Qualità in assenza di deroga preventivamente approvata da parte della MMI.

Il rinvio dell'approntamento alle prove dell'Unità

potrà essere esercitato dalla MMI nel caso in cui siano accertate mancanze nella consegna, anche parziale, della documentazione tecnico-logistica indicata nell'Annesso 6.

12.5. Attestato di conformità.

La DITTA nel presentare al collaudo i materiali ed i servizi oggetto di subfornitura a fronte del presente Contratto, dovrà predisporre per ognuno di essi per successiva trasmissione all'UT, un "attestato di conformità" redatto secondo il modello previsto dall'allegato F all'AQAP 170 per i materiali esteri. Tale attestato sarà integrato dalla documentazione riepilogativa prevista dal Piano della Qualità. L'attestato di conformità dovrà essere sottoscritto da uno dei rappresentanti della DITTA i cui nominativi saranno all'uopo indicati nel citato Piano della Qualità.

La fornitura di tale documentazione sarà condizione necessaria per l'avvio del relativo HAT.

ARTICOLO 13 - Sorveglianza, collaudi di materiale oggetto di subfornitura e missioni di controllo.

13.1. Allo scopo di esercitare la facoltà di vigilare sull'andamento dei lavori, gli Ufficiali e funzionari della MMI a ciò delegati, avranno libero accesso agli uffici e officine della DITTA e dei

suoi subfornitori, con diritto di eseguire le verifiche ispettive e le osservazioni che crederanno opportune nell'interesse della MMI, ai sensi del precedente Art.12.4, e di esigere che vengano sostituite le parti che non rispondono alle prescrizioni contrattuali.

13.2.La sorveglianza della MMI durante la costruzione ed il collaudo di materiali grezzi, di semilavorati e di prodotti finiti, sarà effettuata principalmente secondo i criteri di Assicurazione Qualità, fatta salva la facoltà indicata al precedente comma 13.1.

Il collaudo dei manufatti subforniti elencati in Annesso 3 dovrà essere eseguito alla presenza dei funzionari dell'AD e pertanto la DITTA dovrà comunicare, con almeno 30 gg. solari di anticipo, la data prevista per ciascun collaudo.

Per le forniture estere la MMI potrà richiedere che sorveglianza e collaudo avvengano secondo quanto previsto dallo STANAG 4107.

13.3 VUOTO.

13.4. Qualora la MMI, o l'Ente da essa designato, non fosse disponibile alla data di approntamento al collaudo comunicata dalla DITTA con l'anticipo previsto, trascorsi ulteriori 7

giorni solari, si darà corso alle prove previste per il collaudo stesso.

13.5. Prodotti finiti omologati secondo la normativa MMI o nazionale/straniera, saranno considerati collaudati purché provvisti di certificato di conformità.

13.6. Qualora sorgessero divergenze di carattere tecnico fra i delegati della MMI incaricati della sorveglianza e la DITTA, questa dovrà eseguire quanto formalmente richiesto dai predetti delegati, fatta salva la facoltà della DITTA stessa di appellarsi al giudizio della competente Direzione Generale (NAVARM) che deciderà in via definitiva, ferma restando la conseguente manleva di responsabilità per la DITTA stessa.

ARTICOLO 14 - Responsabilità della DITTA per i materiali affidati dalla MMI.

14.1. La DITTA è responsabile della buona custodia e della manutenzione di tutti i materiali che le saranno affidati dalla MMI, dalla loro ricezione sino all'accettazione e consegna della Unità di cui, al successivo Art.17.5, senza alcun compenso da parte della MMI, obbligandosi la DITTA stessa a seguire le norme di manutenzione che la MMI indicherà e ad eseguire le riparazioni e le

sostituzioni delle parti avariate per cattiva manutenzione e/o per danni causati da incuria del personale dipendente e da cause sia accidentali che dolose.

Nel caso in cui, a giudizio della MMI, per detti lavori occorresse l'intervento di ditta specializzata, la DITTA avrà l'obbligo di rivolgersi ad essa tramite l'UT.

14.2 Le disposizioni dell'Art.14.1 non si applicano ai materiali di fornitura MMI di cui all'Annesso 1 del presente contratto, per i quali l'obbligo della DITTA è limitato alla sola buona custodia.

14.3. La consegna di detti oggetti e materiali dovrà aver luogo franco Cantiere della DITTA in base a regolari distinte di spedizione e con verbali di verifica e di presa in consegna. La DITTA rilascerà una dichiarazione di proprietà in favore della MMI e la polizza di assicurazione per il valore dei materiali oggetto della dichiarazione stessa, ai sensi del successivo Art.38.

ARTICOLO 15 - Andamento lavorativo.

15.1. Qualora la DITTA rallentasse ingiustificatamente l'esecuzione dei lavori rispetto al ritmo di normale sviluppo risultante

dal Programma Generale allegato ai DTF e dalla documentazione per la pianificazione esecutiva di cui al Lotto 1, in modo da far prevedere l'inadempienza o ritardi pregiudizievoli, l'AD può fissare un congruo termine per la debita ripresa del ritmo di lavoro previsto; trascorso inutilmente tale termine l'Amministrazione può decretare la risoluzione del Contratto ed ha facoltà di avvalersi di quanto previsto dall'Art.44 del R. Decreto 13 Marzo 1910, n°135.

15.2. Quando per esigenze dell'AD o per causa di forza maggiore le attività relative ad uno o più Lotti/Sublotti debbano essere sospese, del periodo di sospensione (il cui inizio e termine dovranno risultare da appositi verbali, con l'indicazione dello stato di avanzamento della commessa, compilati dall'UT ed approvati da NAVARM) non sarà tenuto conto nel computo del tempo impiegato dalla DITTA per l'espletamento degli obblighi contrattuali. La presente clausola non può essere applicata ai casi indicati all'art.12.4..

ARTICOLO 16 - Termini di approntamento al collaudo.

- La DITTA si obbliga di approntare i Lotti/Sublotti di fornitura alle prove ufficiali di collaudo prescritte entro i termini indicati in

appresso, decorrenti, ove non diversamente precisato, dalla data di ricezione da parte della DITTA della lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale l'AD comunica la avvenuta approvazione del presente Contratto nei modi di legge. I collaudi prescritti nel presente Articolo sono definitivi, salvo diversa indicazione.

La DITTA dovrà comunicare per iscritto all'UT, con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari, la data in cui intende approntare il Lotto 4 al collaudo.

16.1. Lotto 1.

- La DITTA si obbliga a completare la consegna all'UT, per il collaudo, della documentazione di Progetto entro 1675 giorni solari. La documentazione potrà essere consegnata scolarmente, a meno dei casi difformemente regolati dai DTF.

In ogni caso i singoli documenti / gruppi di documenti dovranno essere presentati con un anticipo di almeno 60 giorni solari rispetto ai corrispondenti termini congruenti con il regolare sviluppo dell'impresa, considerato il diritto dell'AD di formulare eventuali osservazioni. La ripresentazione dei singoli documenti aggiornati in conformità alle osservazioni eventualmente

formulate dalla MMI dovrà avvenire entro 45 giorni solari dalla data di notifica delle osservazioni stesse. Le lavorazioni eseguite in assenza di approvazione della relativa documentazione da parte della MMI saranno a totale rischio della DITTA.

In caso di rifiuto, i termini di ripresentazione sono fissati in 60 giorni solari dalla data di comunicazione dell'avvenuto rifiuto.

16.2. Lotto 2.

Con le identiche condizioni sopra descritte per il Lotto 1 la Ditta si obbliga a completare la presentazione per approvazione del Lotto 2 entro 180 giorni solari.

16.3. Lotto 3.

16.3.1. Sublotto 3.1.

La DITTA si obbliga a completare l'approntamento al collaudo della documentazione oggetto del Sublotto 3.1. e la sua presentazione all'UT entro 1000 giorni solari, salvo casi particolari indicati nei DTF. I documenti / gruppi di documenti potranno essere presentati scolarmente.

16.3.2. Sublotto 3.2.

La DITTA dovrà approntare e presentare scolarmente all'UT l'edizione preliminare dei manuali tecnici (a meno di quelli previsti in veste commerciale dai

DTF) completandone la consegna entro 2000 giorni solari, salvo casi particolari indicati nei DTF. I manuali previsti in veste commerciale dai DTF dovranno essere presentati scolarmente completandone la consegna entro 1500 giorni solari, salvo casi particolari indicati nei DTF.

Tutti i manuali tecnici dovranno essere anche corredati di una "Dichiarazione" rilasciata dal Responsabile per la Qualità del costruttore del S/A a cui il manuale si riferisce. Tale dichiarazione, che nulla toglie alla responsabilità della DITTA circa la qualità e la completezza dei manuali stessi, dovrà attestare che le informazioni tecniche, le procedure ed i dati contenuti in esso sono corretti ed esaurienti ai fini sia della conduzione, sia della manutenzione del S/A ai vari livelli manutentivi previsti dai DTF.

La presentazione dei singoli manuali in edizione definitiva dovrà avere luogo entro 150 giorni solari dalla data della corrispondente approvazione preliminare.

La ripresentazione dei singoli documenti in edizione preliminare aggiornata in conformità alle eventuali osservazioni formulate dalla MMI dovrà avere luogo entro 45 giorni solari dalla

formulazione delle osservazioni stesse.

16.3.3 Sublotto 3.3.:

Le modalità di collaudo del sublotto 3.3., relativo alla fornitura dei pdr, saranno indicate nell'apposito Atto Aggiuntivo che regolerà tale fornitura.

16.4 Lotto 4.

16.4.1. La DITTA si obbliga ad approntare la Unità (Lotto 4), alle Prove Ufficiali di Collaudo prescritte dai DTF entro giorni solari 2060. Alla data di approntamento alle suddette prove, il Lotto dovrà risultare pronto ad essere sottoposto ai collaudi descritti nei DTF.

Oltre ad offrire le garanzie richieste dalla citata NAV - 23 - A001 in merito alla possibilità di procedere senza soluzione di continuità nello svolgimento del programma delle prove stesse, l'Unità dovrà soddisfare le seguenti condizioni:

16.4.1.1. avere conseguito il certificato di idoneità alla navigazione rilasciato dall'organo competente;

16.4.1.2. che siano soddisfatti i seguenti requisiti minimi:

* completezza ed efficienza, accertata mediante le prove e i collaudi in porto, di tutti i

sistemi, apparati ed impianti di Piattaforma. Eventuali deroghe alla completezza delle sistemazioni potranno essere concesse su richiesta della DITTA ove esse risultino, a giudizio dell'AD, non pregiudizievoli per la continuità del programma prove e limitatamente all'allestimento/arredamento dei locali di vita od all'approntamento di apparecchiature accessorie irrilevanti ai fini della verifica delle prestazioni e della sicurezza della nave e del personale;

- * approntamento ed efficienza dei SS/AA del SMSIT, Telecomunicazioni Interne ed Esterne, elencati in Annesso 5;

- * Approntamento ed efficienza dei SS/AA del SMSDC elencati in Annesso 4;

- * Approntamento ed efficienza dei Sistemi di Sicurezza (antincendio, grande esaurimento, luci di emergenza, ecc.) e di Salvataggio collettivi;

- * Disponibilità delle dotazioni di sicurezza e salvataggio individuali in numero adeguato all'equipaggio e al personale MMI e delle maestranze comunque imbarcate;

16.4.1.3. avere ottenuto l'approvazione, da parte di NAVARM, secondo le modalità riportate nel successivo art.17.3, delle bozze dei documenti

tecnico-logistici elencati in Annesso 6 al presente contratto e di tutti i documenti attinenti i collaudi da eseguire (sezione del PQ pertinente, HAT/HIT);

16.4.1.4. avere attuato tutte le predisposizioni organizzative per la salvaguardia dell'incolumità e della sicurezza del personale: piano di abbandono nave, piano delle sistemazioni antincendio, piano dei mezzi di esaurimento.

16.4.2 L'effettivo conseguimento delle condizioni di Lotto pronto alle prove ufficiali verrà accertato da apposita "Commissione per il Collaudo ed Accettazione", nominata dalla MMI. La data nella quale l'Unità sarà dichiarata pronta per l'inizio delle prove contrattuali dovrà risultare da apposito verbale della citata Commissione.

16.4.3 Gli eventuali materiali di fornitura MMI da montare a bordo a cura della DITTA dovranno essere forniti alla DITTA medesima in tempo utile perché il montaggio possa essere effettuato entro i termini stabiliti per l'approntamento alle prove. In caso contrario la MMI accetterà l'Unità alle prove anche se il montaggio dei materiali di fornitura MMI non sarà stato ultimato, restando a cura e spesa della MMI l'eventuale ripetizione

delle prove contrattualmente previste e condizionate dal completamento del montaggio dei sopraccitati materiali.

16.4.4. Durante il tempo contrattuale di esecuzione delle prove potranno essere eseguite/completate le attività d'installazione dei SS/AA del SdC e del SIT, purché queste non interferiscano con l'esecuzione delle prove stesse.

16.5. In caso di esecuzione frazionata delle prestazioni incluse nei Lotti 1, 2 e 3 i relativi collaudi favorevoli ed approvazioni sono sottoposti a riserva, che sarà automaticamente sciolta, per ogni Lotto/Sublotto, all'atto del collaudo favorevole ed approvazione a totale esito del Lotto/Sublotto medesimo.

ARTICOLO 17 - Prove di collaudo e termini di consegna.

17.1. **Lotto 1:**

L'approvazione dei singoli documenti/gruppi di documenti indicati nell'annesso al presente Contratto sarà eseguita dall'UT nel termine di 60 giorni solari dalla corrispondente data di presentazione da parte della Ditta

Essi potranno essere, approvati con osservazioni o non approvati. I documenti /gruppi di documenti

approvati con osservazioni o non approvati dovranno essere ripresentati entro 45 giorni solari dalla data di notifica dell'esito del collaudo.

Ai fini del rispetto dei termini contrattuali della fornitura farà testo la data di presentazione dei documenti/gruppi di documenti nella versione che risulterà approvata o che, approvata con riserva, verrà aggiornata entro i sopracitati 45 giorni ed approvata.

Per i documenti non approvati farà testo la data di presentazione in veste rielaborata e accettata.

L'avvenuto collaudo finale con esito favorevole ed accettazione della totalità della fornitura costituente il lotto e/o lo stato della fornitura stessa allo scadere dei relativi termini contrattuali saranno certificati da apposita Commissione MMI.

Qualora l'approvazione di cui sopra avvenisse oltre il termine di 60 giorni solari, il relativo ritardo costituirà motivo per avanzare richiesta di riconoscimento di proroga per fatto non imputabile alla Ditta.

17.2 **Lotto 2:**

Valgono le norme sopra citate per il lotto 1.

17.3 **Lotto 3**

17.3.1. Sublotto 3.1.

L'approvazione dei singoli documenti/gruppi di documenti sarà eseguita dalla MMI nel termine di 90 giorni solari dalla corrispondente data di presentazione da parte della Ditta.

Essi potranno essere approvati, approvati con osservazioni o non approvati. I documenti/gruppi di documenti approvati con osservazioni o non approvati dovranno essere ripresentati entro 90 giorni dalla data di comunicazione dell'esito del collaudo.

Ai fini del rispetto dei termini contrattuali della fornitura farà testo la data di presentazione dei documenti/gruppi di documenti nella versione che risulterà approvata o che, approvata con riserva, verrà aggiornata entro i sopracitati 90 giorni ed approvata.

Per i documenti non approvati farà testo la data di presentazione in veste rielaborata e successivamente accettata.

L'avvenuto collaudo finale con esito favorevole ed accettazione della totalità della fornitura costituente il Lotto e/o lo stato della fornitura stessa allo scadere dei relativi termini contrattuali saranno certificati ad apposita

Commissione MMI.

Qualora fossero superati i termini sopra indicati a favore dell'AD, la Ditta avrà il diritto al riconoscimento di proroga per fatto non imputabile alla Ditta stessa.

17.3.2. Sublotto 3.2.

L'approvazione dei singoli documenti/gruppi di documenti sarà eseguita dalla MMI nel termine di 120 giorni solari dalla corrispondente data di presentazione da parte della Ditta.

Fermo restando l'obbligo da parte della Ditta di dare seguito alle osservazioni che saranno formulate in sede di collaudo di quanto presentato, e ai soli fini dell'avvio del conteggio alla rovescia di azzeramento dei 365 giorni di garanzia dei singoli apparati/impianti i relativi Manuali Tecnici in bozza potranno essere considerati approvati trascorsi 265 giorni solari dalla data di ricezione di ciascuno di essi.

I Manuali Tecnici in veste definitiva dovranno essere consegnati, nei tipi e nel numero di copie previsto dai DTF, entro 150 giorni solari dalla ricezione da parte della DITTA della comunicazione di avvenuta approvazione delle corrispondenti bozze da parte di NAVARM.

In caso di ritardo, rispetto ai termini contrattuali, nella presentazione dei Manuali Tecnici (sia in bozza sia in veste definitiva) la Ditta soggiacerà alle penalità previste al successivo Art.21 ed alle trattenute cautelative formulate dalle Commissione di Collaudo in sede di Verbale di Accettazione.

17.4 Lotto 4.

17.4.1 Il collaudo del Lotto dovrà svolgersi secondo quanto previsto dai DTF.

Tutte le prove in mare saranno eseguite nelle acque antistanti il Cantiere della DITTA. Qualora, per cause imputabili alla DITTA, le prove di collaudo dovessero prolungarsi oltre il termine di 365 giorni solari dalla data di approntamento alle prove, essa sarà assoggettata alle penalità previste all'Art.21. A prove eseguite con buon esito, la MMI prenderà in consegna il Lotto, assumendone la piena e completa gestione e governo. L'Unità, a discrezione di MMI, potrà rimanere presso il cantiere costruttore fino al completamento della installazione, integrazione e messa a punto e prove del SdC/SIT (oggetto di distinto contratto), ferme restando le esclusioni di fornitura di cui all'Art.4.

17.4.2 Fermo restando quanto indicato al precedente Art.12.4, resta inteso che se, a seguito di quanto rilevato nel caso delle prove di collaudo ed alle conseguenti verifiche, risultasse la necessità di riparazioni, sostituzioni o modifiche a quanto forma oggetto della fornitura, la DITTA stessa avrà l'obbligo di eseguirle entro il termine fissato per l'esecuzione delle prove dal contratto, eventualmente prorogato ai sensi del successivo Art.18, salvo quanto precisato al successivo Articolo 17.4.4.

17.4.3 Qualora allo spirare del sopracitato termine dovesse verificarsi, per cause di forza maggiore e/o per fatti comunque non imputabili alla DITTA, il non completamento delle prove complementari riguardanti il Lotto, sarà facoltà della MMI, su istanza della DITTA, di procedere alla accettazione e presa in consegna del Lotto, purché quest'ultima si impegni a completare la esecuzione delle prove nel più breve tempo possibile e comunque entro il periodo di garanzia di cui all'Art.19 seguente. In tal caso la DITTA sarà assoggettata ad una trattenuta cautelativa commisurata al prezzo delle prove di collaudo ancora da eseguire. Tale trattenuta sarà svincolata dopo l'effettuazione,

con esito favorevole, delle prove stesse.

17.4.4 Qualora allo spirare del termine di 365 giorni di cui sopra (Art.17.4.1) risultasse ancora da completare qualcuna delle sistemazioni complementari o da portare a termine qualcuna delle riparazioni, sostituzioni o modifiche ad impianti, sistemi e/o apparati non rilevanti per l'operatività dell'Unità, sarà facoltà della MMI di procedere all'accettazione e presa in consegna del Lotto, ma in tal caso, la DITTA sarà assoggettata ad una trattenuta cautelativa commisurata al prezzo degli adempimenti ancora da eseguire. Tale trattenuta cautelativa sarà svincolata una volta che la DITTA avrà provveduto a tali adempimenti e sarà stato in proposito emesso verbale di eseguito lavoro e collaudo con esito favorevole da parte di apposita Commissione MMI.

17.4.5. All'atto dell'accettazione e presa in consegna del Lotto, ovvero in caso di rifiuto, la Commissione di Collaudo della MMI a ciò proposta provvederà a inviare alla DITTA apposita comunicazione scritta in carta legale.

Successivamente, la stessa Commissione provvederà alla redazione del Verbale di Accettazione e Presa in Consegna o di Rifiuto, che

dovrà essere sottoposto all'approvazione di NAVARM, nel quale saranno indicate le penalità e le riduzioni di prezzo proposte in applicazione dei successivi Art. 21- 22- 23 - 24 - 25 - 31 - 33 - 33 bis, nonché le riserve e le trattenute cautelative formulate ai sensi di quanto stabilito nel presente Articolo. Il verbale di cui sopra dovrà essere inviato alla DITTA e sarà sottoscritto per presa visione dalla DITTA stessa che, se del caso, potrà aggiungervi una dichiarazione di accettazione con riserva, da sviluppare successivamente con memoriale "ad hoc" entro il termine perentorio di 60 giorni solari.

17.4.6. Per tutta la durata delle prove la DITTA assumerà direttamente la condotta dell'unità e dei relativi apparati/adequati con proprio personale ed a proprie spese.

17.4.7. Tutte le controversie di carattere tecnico e quelle concernenti il rifiuto di una o più parti della commessa nel suo insieme, pronunciate dalla Commissione di collaudo e dalla Commissione Superiore di cui all'art.5 del "Capitolato Generale per la fornitura delle Navi" Titolo VI, saranno risolte in via definitiva da NAVARM.

17.4.8. Tutte le controversie di carattere tecnico

e quelle concernenti il rifiuto di una o più parti della commessa nel suo insieme, pronunciate dalla Commissione di Collaudo e dalla Commissione Superiore di cui all'Art.5 del "Capitolato Generale per la fornitura di Navi" Titolo VI, saranno risolte in via definitiva da NAVARM.

ARTICOLO 18 - Proroghe ai termini di approntamento e di consegna.

18.1. Resta stabilito che, salvo i casi previsti nel presente Contratto, non sarà concessa alla DITTA alcuna proroga ai termini pattuiti per l'approntamento alle prove di collaudo ed accettazione per l'approntamento alla consegna di ogni Lotto/Sublotto, a meno che non si verificino durante i lavori e/o durante le prove, presso lo Stabilimento della DITTA, presso le sedi dove è previsto l'espletamento di attività contrattuale e presso i suoi subfornitori, ritardi per cause di forza maggiore, come da Art.40 del R.D. 13 Marzo 1910, n°135, o comunque per fatti non imputabili alla DITTA e/o al di fuori del suo controllo. Resta altresì inteso che le eventuali proroghe concesse per i Lotti 1 2 e 3 potranno essere valutate da NAVARM, su stima motivata e documentata della Ditta, per l'eventuale impatto sui termini di

approntamento del Lotto 4.

18.2 Le proroghe potranno essere concesse, per i singoli Lotti/Sublotti, per un periodo pari al ritardo indotto dalle cause suddette ma la DITTA, per ottenerla, dovrà osservare le seguenti condizioni:

a) dare immediato avviso degli eventi ritenuti idonei alla concessione di una proroga. La segnalazione dovrà pervenire all'UT con formale comunicazione, mediante lettera raccomandata con R.R. ai sensi del citato R.D. 13 marzo 1910, n°135;

b) far pervenire all'A.D., entro i termini contrattuali di cui si chiede proroga, apposita domanda in carta legale corredata di documentazione probatoria dei fatti determinanti il ritardo o riservandosi, se tale documentazione non può essere contestualmente prodotta, di inviarla appena possibile.

Tale istanza sarà presentata tramite l'UT che provvederà ad inoltrarla all'AD corredandola di un verbale contenente le proprie valutazioni in merito. Non saranno presi in considerazione, ai fini della eventuale concessione di proroghe, ritardi che si verificassero nella consegna dei materiali e/o macchinari da parte dei subfornitori

quando tali ritardi non siano giustificati da cause di forza maggiore, legalmente accertate e documentate, verificatesi presso gli stabilimenti dei subfornitori stessi, salvo per i subfornitori imposti ed elencati nei DTF.

Sarà compito dell'UT, verificare se i ritardi riconosciuti come imputabili a cause di forza maggiore incidano, e in quale misura, sull'andamento della commessa, dando luogo a concessioni di proroga dei termini contrattuali di approntamento dei vari Lotti/Sublotti in cui si articola la fornitura.

18.3 La DITTA dovrà adottare tutte le precauzioni necessarie ad assicurare che i materiali ed i macchinari giungano in Cantiere in fase con il normale programma di sviluppo dell'impresa ed in armonia con i termini contrattuali di approntamento alle prove di collaudo.

E' in modo assoluto escluso che la pubblicità o la notorietà dei fatti di forza maggiore che potrebbero dare luogo a ritardi, possano suffragare la mancanza della comunicazione citata all'Art.18-2 punto a, significando che tale mancanza equivale ad espressa rinuncia della DITTA ai benefici che dalla comunicazione stessa potrebbero derivare.

Resta comunque stabilito che, salvo quanto previsto espressamente dagli Art.36.5.2 e 38.4, nessun onere graverà sull'AD qualunque siano le cause che hanno determinato il prolungamento della costruzione (purché non imputabili alla MMI) e pertanto le eventuali spese per i prolungati periodi di vincolo del deposito cauzionale, guardianaggio, manutenzione, conservazione materiali ed apparati, compresi quelli di fornitura della MMI, ecc., saranno a totale ed esclusivo carico della DITTA.

ARTICOLO 19 - Garanzia.

19.1. Lotto 1.

La documentazione di progetto da fornire dovrà essere libera da errori e pertanto la DITTA si impegna a rielaborare quei disegni e/o documenti tecnici che risultassero in difetto in sede di realizzazione della Unità, nel corso delle prove di collaudo ed accettazione della stessa o nel periodo di garanzia, a condizione che gli errori vengano notificati dalla MMI entro 455 giorni solari dalla data di accettazione e consegna dell'Unità.

19.2 Lotto 2.

La documentazione da fornire dovrà essere libera da errori e pertanto la Ditta si impegna a rielaborare

quei disegni e/o documenti tecnici che risultassero in difetto, a condizione che gli errori vengano notificati dalla MMI entro 455 giorni solari dalla data di accettazione e consegna dell'Unità.

19.3 Lotto 3.

19.3.1 Sublotto 3.1.

I documenti tecnico-logistici da fornire, dovranno essere esenti da errori e pertanto la DITTA si impegna a rielaborare e correggere quei documenti, o parti di essi, che risultassero in difetto a condizione che gli errori vengano notificati dalla MMI entro 455 giorni solari dalla data di accettazione e consegna dell'Unità.

19.3.2 Sublotto 3.2.

I Manuali Tecnici dovranno essere esenti da errori e pertanto la DITTA si impegna ad aggiornare quei Manuali, che risultassero in difetto, a condizione che gli errori vengano notificati dalla MMI entro 455 gg.ss dalla data di accettazione e consegna dell'Unità.

19.4 Lotto 4.

19.4.1 Il periodo di garanzia da parte della DITTA del Lotto 4 è stabilito in 365 giorni solari a decorrere dalla data di accettazione della NUM da parte della MMI.

19.4.2 Per i singoli macchinari e SS/AA il conteggio alla rovescia dei 365 gg.ss. di garanzia decorre dalla data di accettazione della NUM ma non prima che siano trascorsi 265 gg.ss. dalla consegna della corrispondente monografia in bozza.

19.4.3 I lavori di riparazione e/o sostituzione in conto garanzia saranno eseguiti nel più breve tempo possibile dalla segnalazione da parte della MMI dell'avvenuta avaria o inconveniente. Alcuni di essi potranno essere eseguiti, a giudizio discrezionale dell'AD, presso lo Stabilimento della DITTA, unitamente agli accertamenti di fine garanzia. Durante la sosta per lavori di fine garanzia, la NUM sarà immessa in bacino, a cura e spese della DITTA, per gli accertamenti previsti dalla vigente normativa tecnica o la cui necessità è emersa nel periodo di 365 giorni solari successivi alla consegna della NUM. La durata dei lavori di fine garanzia sarà commisurata all'entità degli accertamenti da eseguire e comunque non inferiore a 120 giorni solari. Qualora nello stesso periodo la MMI avesse la necessità di effettuare interventi non inclusi nel presente Contratto, che comportino un prolungamento della sosta in bacino, questi saranno oggetto di apposito ordine col quale

verranno definite le relative modalità economiche e termini temporali.

19.5. Per effetto della garanzia indicata nell'Art.19.4 la DITTA si obbliga a ripristinare a propria cura e spese la piena efficienza dei macchinari e impianti di propria fornitura che risultassero difettosi sia per difetto di materiale che per errore di progettazione, realizzazione o installazione, rendendo disponibili e sostituendo i componenti ed i macchinari necessari allo scopo. La garanzia relativa ai componenti elettronici a vita limitata (ad esempio tubi elettronici) avrà il contenuto e la durata previsti dalla garanzia prestata dal subfornitore dei componenti stessi, purché l'elenco dei suddetti componenti, corredato dalle caratteristiche di garanzia degli stessi, sia stato approvato dalla MMI.

ARTICOLO 20 - Anticipata esecuzione.

Non applicabile.

ARTICOLO 21 - Penalità.

21.1 Qualora si verificassero dei ritardi, rispetto ai termini contrattuali, non giustificati da concessioni di proroga per causa di forza maggiore o comunque non imputabili alla DITTA, quest'ultima sarà sottoposta alle penalità

stabilite nel seguito del presente Articolo. Nel solo caso in cui gli eventuali ritardi penalizzabili non superassero i 60 gg. solari, il valore di dette penalità sarà, su istanza della DITTA ridotto al 50%. L'applicazione delle eventuali penalità verrà effettuata in sede del saldo della rata immediatamente successiva alla determinazione di ciascuna penale o comunque in sede di pagamento dell'ultima rata di ciascun Lotto/Sublotto. L'ammontare massimo complessivo delle penalità comunque inflitte per ciascun Lotto/Sublotto/Documento non potrà superare, in ogni caso, il decimo del corrispondente importo contrattuale.

21.2 Penalità per ritardo nell'approntamento al collaudo o nella consegna: in caso di ritardo nell'approntamento al collaudo o nella consegna, rispetto ai termini che risulteranno dall'applicazione degli Art.16, 17 e 18 precedenti, la DITTA soggiacerà alle seguenti penalità riferite, a seconda dei casi, al prezzo del corrispettivo Lotto o documento. Il peso percentuale di ciascun documento rispetto al prezzo del Sublotto di appartenenza è indicato negli Annessi 8 10 12 14.

21.2.1 Lotto 1:

30x 10⁻³% del prezzo di ciascun documento per ogni giorno solare di ritardo durante i primi 60 giorni solari;

60x 10⁻³% del prezzo di ciascun documento per ogni giorno solare di ritardo oltre il 60° giorno solare.

21.2.2 Lotto 2:

30x 10⁻³% del prezzo di ciascun documento per ogni giorno solare di ritardo durante i primi 60 giorni solari;

60x 10⁻³% del prezzo di ciascun documento per ogni giorno solare di ritardo oltre il 60° giorno solare.

21.2.3 Lotto 3.

21.2.3.1. Sublotto 3.1:

30x 10⁻³% del prezzo di ciascun documento del lotto in ritardo per ogni giorno solare di ritardo durante i primi 30 giorni solari;

60x 10⁻³% del prezzo di ciascun documento del lotto in ritardo per ogni giorno solare di ritardo dal 31° giorno al 60°;

120x 10⁻³% del prezzo di ciascun documento del lotto in ritardo per ogni giorno solare di ritardo oltre il 60°.

21.2.3.2. Sublotto 3.2:

$30 \times 10^{-3}\%$ del prezzo di ciascun Manuale Tecnico del lotto in ritardo per ogni giorno solare di ritardo durante i primi 30 giorni solari;

$60 \times 10^{-3}\%$ del prezzo di ciascun Manuale Tecnico del lotto in ritardo per ogni giorno solare di ritardo dal 31° giorno al 60°;

$120 \times 10^{-3}\%$ del prezzo di ciascun Manuale Tecnico del lotto in ritardo per ogni giorno solare di ritardo oltre il 60°.

21.2.4. Lotto 4:

21.2.4.1 Approntamento alle Prove:

$2 \times 10^{-3}\%$ del prezzo del Lotto per ogni giorno solare di ritardo durante i primi 60 giorni solari;

$4 \times 10^{-3}\%$ del prezzo del Lotto per ogni giorno solare di ritardo dal 61° al 120°;

$8 \times 10^{-3}\%$ del prezzo del Lotto per ogni giorno solare di ritardo dal 121° al 180°;

$16 \times 10^{-3}\%$ del prezzo del Lotto per ogni giorno solare di ritardo dal 181° al 240°;

$24 \times 10^{-3}\%$ del prezzo del Lotto per ogni giorno solare di ritardo dal 241° al 300°;

$32 \times 10^{-3}\%$ del prezzo del Lotto per ogni giorno solare di ritardo oltre il 301°.

Qualora il ritardo ingiustificato ecceda 510 giorni

solari, l'AD potrà, a suo giudizio, continuare ad applicare, per ogni giorno di eccedenza, una penale giornaliera pari a $32 \times 10^{-3}\%$ del prezzo o avvalersi anche del dispositivo di cui all'Articolo 44 del R.D. del 13 Marzo 1910, n°135.

21.2.4.2 Consegna:

$2 \times 10^{-3}\%$ del prezzo del Lotto per ogni giorno solare di ritardo durante i primi 30 giorni solari;

$4 \times 10^{-3}\%$ del prezzo del Lotto per ogni giorno solare di ritardo dal 31° al 60°;

$8 \times 10^{-3}\%$ del prezzo del Lotto per ogni giorno solare di ritardo dal 61° al 90°;

$16 \times 10^{-3}\%$ del prezzo del Lotto per ogni giorno solare di ritardo dal 91° al 120°;

$24 \times 10^{-3}\%$ del prezzo del Lotto per ogni giorno solare di ritardo dal 121° al 300°;

$32 \times 10^{-3}\%$ del prezzo del Lotto per ogni giorno solare di ritardo oltre il 301°.

Qualora il ritardo ingiustificato ecceda 365 giorni solari, l'AD potrà, a suo giudizio, continuare ad applicare, per ogni giorno di eccedenza, una penale giornaliera pari a $32 \times 10^{-3}\%$ del prezzo o avvalersi anche del dispositivo di cui all'Articolo 44 del R.D. del 13 Marzo 1910, n°135.

21.3. L'eventuale istanza della DITTA, intesa ad

ottenere il condono delle penalità che fossero inflitte, dovrà essere presentata al Ministero Difesa (NAVARM Reparto Amministrativo) entro 60 giorni solari dalla data di ammissione a pagamento del mandato di saldo dei singoli Lotti/Sublotti.

ARTICOLO 22 - Riduzione di prezzo per difetto di velocità

Qualora nella prova ufficiale a ciò dedicata la velocità della NUM risultasse inferiore a quella prescritta nei DTF, la DITTA soggiacerà alle seguenti riduzioni di prezzo riferite al prezzo del Lotto 4:

per il 1° e 2° decimo intero di nodo in meno: franchigia;

per il 3° decimo di nodo in meno: $3 \times 10^{-3}\%$;

per il 4° decimo di nodo in meno: $6 \times 10^{-3}\%$;

per il 5° decimo di nodo in meno: $18 \times 10^{-3}\%$;

per il 6° decimo di nodo in meno: $36 \times 10^{-3}\%$;

per il 7° decimo di nodo in meno: $72 \times 10^{-3}\%$;

per l'8° decimo di nodo in meno: $144 \times 10^{-3}\%$;

per il 9° decimo di nodo in meno: $288 \times 10^{-3}\%$;

per il 10° decimo di nodo in meno: $576 \times 10^{-3}\%$.

Si precisa che le frazioni di decimo di nodo saranno arrotondate al decimo di nodo intero in più se maggiori di 0,5 o in meno se uguali o minori di

0,5.

Resta inteso che tali riduzioni di prezzo si sommeranno, cosicché se la velocità media risulterà inferiore di un nodo rispetto a quella contrattuale prevista, la riduzione di prezzo ammonterà a $1143 \times 10^{-3}\%$ del prezzo. Qualora il difetto di velocità superasse il nodo completo, la NUM potrà essere rifiutata, ovvero accettata con ulteriore riduzione di prezzo che sarà stabilita dalla MMI.

ARTICOLO 23 - Riduzione di prezzo per eccesso di altezza del baricentro.

Qualora l'altezza del baricentro della NUM in condizione di nave scarica ed asciutta risultasse superiore a quella prescritta nei DTF, la DITTA soggiacerà alle seguenti riduzioni di prezzo, riferite al prezzo del Lotto 4:

dal 1° al 5° centimetro di eccedenza:
franchigia;

dal 6° al 10° centimetro di eccedenza:

$100 \times 10^{-3}\%$;

dal 11° al 15° centimetro di eccedenza:

$130 \times 10^{-3}\%$;

dal 16° al 20° centimetro di eccedenza:

$160 \times 10^{-3}\%$.

Si precisa che le frazioni di centimetro saranno

arrotondate al centimetro intero in più se maggiori di 0,5 o in meno se uguali o minori di 0,5.

Resta inteso che tali riduzioni di prezzo si sommeranno, cosicché se la eccedenza di altezza fosse di 20 centimetri rispetto a quella contrattualmente prevista, la riduzione di prezzo ammonterà a $390 \times 10^{-3}\%$, ferma restando la facoltà della MMI di rifiutare la NUM qualora l'eccedenza sia superi i 20 centimetri, ovvero di accettarla con una ulteriore riduzione di prezzo che sarà stabilita dalla MMI medesima.

ARTICOLO 24 - Riduzione di prezzo per maggiore immersione.

Qualora nelle condizioni di carico massimo l'immersione isocarenica riferita alla linea di costruzione risultasse superiore a quella prescritta dai DTF, la DITTA soggiacerà alle seguenti riduzioni di prezzo, riferite al prezzo del Lotto 4:

Per i primi 5 centimetri di maggior immersione: franchigia;

Dal 6° al 10° centimetro di maggior immersione: $40 \times 10^{-3}\%$;

Dall'11° al 15° centimetro di maggior immersione: $60 \times 10^{-3}\%$;

per ciascun ulteriore centimetro di maggior immersione oltre il 15° centimetro: $100 \times 10^{-3}\%$.

Si precisa che le frazioni di centimetro saranno arrotondate al centimetro intero in più se maggiori di 0,5 o in meno se uguali o minori di 0,5.

Resta inteso che tali riduzioni di prezzo si sommeranno, cosicché se la maggiore immersione eccedesse di 30 centimetri quella contrattualmente prevista, la riduzione di prezzo ammonterebbe a $200 \times 10^{-3}\%$, ferma restando la facoltà della MMI di rifiutare la Piattaforma in difetto qualora l'eccedenza sia superiore ai 30 centimetri, ovvero di accettarla con un'ulteriore riduzione di prezzo che sarà stabilita dalla MMI medesima.

ARTICOLO 25 - Riduzione di prezzo per difetto di autonomia.

Qualora nella prova ufficiale di autonomia la stessa risultasse inferiore a quella prescritta dai DTF, la DITTA soggiacerà, alle seguenti riduzioni di prezzo riferite al prezzo del Lotto 4:

per un difetto di autonomia fino a 200 miglia:
franchigia;

per un difetto di autonomia fra 201 e 300
miglia intere in meno: $80 \times 10^{-3}\%$;

per un difetto di autonomia fra 301 e 400

miglia intere in meno: $160 \times 10^{-3}\%$;

per un difetto di autonomia fra 401 e 500

miglia intere in meno: $200 \times 10^{-3}\%$;

per ogni ulteriore diminuzione dell'autonomia di 50

miglia fino alle 750 miglia in meno: $200 \times 10^{-3}\%$.

Essendo ogni frazione di 25 miglia arrotondata al valore superiore e restando inteso che le riduzioni di prezzo suddette si sommeranno, cosicché se l'autonomia risultasse inferiore di 750 miglia rispetto a quella contrattuale, la riduzione di prezzo complessiva sarà pari a $1200 \times 10^{-3}\%$ del prezzo del lotto 4. Qualora l'autonomia risultasse inferiore di oltre 750 miglia rispetto a quella contrattuale, la MMI avrà la facoltà di rifiutare la NUM, ovvero di accettarla con un'ulteriore riduzione di prezzo che sarà stabilita dalla MMI medesima.

ARTICOLO 26 - Riduzione di prezzo per segnaturo IR.

Non applicabile.

ARTICOLO 27 - Riduzione di prezzo per segnaturo

Radar.

Non applicabile.

ARTICOLO 28 Riduzione di prezzo per eccessivo

rumore autoindotto.

Non applicabile

ARTICOLO 29 - Riduzione di prezzo per difetto di resistenza alle esplosioni subacquee.

Non applicabile.

ARTICOLO 30 - Riduzione di prezzo per difetto di resistenza strutturale.

Non applicabile.

ARTICOLO 31- Riduzione di prezzo per eccessivo rumore irradiato in mare.

I rilievi di rumore in mare dell'Unità verranno effettuati al poligono acustico alle velocità di 6 nodi, 16 nodi e 21 nodi. Come definito nei DTF i rilievi acustici a 6 e 16 nodi verranno effettuati con l'Unità nello stato operativo B, mentre il rilievo acustico alla velocità di 21 nodi verrà effettuato nello stato operativo A.

Qualora dai suddetti rilievi, il livello spettrale del rumore irradiato in acqua dall'Unità risultasse, per ognuna delle tre velocità considerate, superiore alle curve limite previste dai DTF, la Ditta soggiacerà ad una riduzione di prezzo, riferita al prezzo del Lotto 4, stabilita come specificato di seguito.

31.1. Livello spettrale in Terzi di Banda d'Ottava da 20 Hz a 20 KHz:

per valori fino a 3 dB superiori alla curva limite:

franchigia

per valori tra 3 dB e 6 dB superiori alla curva
limite: $50 \times 10^{-3} \%$

per valori tra 6 dB e 9 dB superiori alla curva
limite: $100 \times 10^{-3} \%$

per valori tra 9 dB e 12 dB superiori alla curva
limite: $150 \times 10^{-3} \%$

per valori tra 12 dB e 15 dB superiori alla curva
limite: $200 \times 10^{-3} \%$

per valori superiori per più di 15 dB alla curva
limite sarà facoltà della M.M. rifiutare l'Unità
ovvero accettarla con una riduzione di prezzo che
sarà stabilita dalla MMI medesima.

Le riduzioni di prezzo indicate si sommeranno tra loro, cosicché se il livello spettrale rilevato fosse superiore al limite per valori compresi tra 12 dB e 15 dB, allora la riduzione di prezzo sarà pari a $500 \times 10^{-3} \%$ del prezzo del lotto 4.

31.2. Livello spettrale in banda stretta
(ampiezza di banda 1 Hz) da 20 Hz a 1000 Hz:

L'intervallo dovrà essere suddiviso in sottobande come di seguito definite:

- 20÷100 Hz;
- 100÷200 Hz;
- 200÷400 Hz;

400÷1000 Hz.

Per ogni sottobanda verrà considerato il picco di accesso massimo rispetto alle curve limite previste dai DTF, per il quale dovrà essere applicata la seguente riduzione di prezzo:

• per valori fino a 9 dB superiori alla curva limite: franchigia

• per valori tra 9 dB e 12 dB superiori alla curva limite: $6 \times 10^{-3} \%$;

• per valori tra 12 dB e 15 dB superiori alla curva limite: $12 \times 10^{-3} \%$;

• per valori > 15 dB superiori alla curva limite: $24 \times 10^{-3} \%$.

Per ogni sottobanda le riduzioni di prezzo indicate si sommeranno tra loro, cosicché se il livello spettrale rilevato fosse superiore al limite di 15 dB, allora la riduzione di prezzo sarà pari a $42 \times 10^{-3} \%$ del prezzo del Lotto 4.

Per ogni velocità, la riduzione di prezzo totale per il rilievo in banda stretta sarà definita dalla somma delle eventuali riduzioni di prezzo corrispondenti a ogni singola sottobanda come sopra definita.

1.3 Determinazione delle Riduzioni di Prezzo complessive.

Le riduzioni di prezzo verranno definite separatamente per ognuna delle tre velocità considerate e verranno sommate tra loro.

Per ogni velocità la riduzione di prezzo complessiva verrà definita dalla somma dell'eventuale riduzione di prezzo per superamento della curva limite nell'analisi in terzi di ottava e delle eventuali riduzioni di prezzo che scaturiscono dall'analisi in banda stretta. Resta inteso che nei casi in cui si ha il superamento della curva limite sia in banda stretta che nella corrispondente banda in terzi di ottava la riduzione di prezzo verrà applicata una volta sola e sarà quella più elevata tra le due corrispondenti ai predetti eccessi.

31.4 Applicabilità delle riduzioni di prezzo.

Qualora, per cause non imputabili al Cantiere, non fosse possibile eseguire le misure nei termini indicati nei DTF, queste potranno essere effettuate entro i successivi 6 mesi (ossia nel periodo dal settimo al dodicesimo mese dopo la consegna dell'Unità), ma le eventuali riduzioni di prezzo nei rilievi in Terzi di Banda d'Ottava e nei rilievi in banda stretta saranno definite incrementando la franchigia di 3 dB e traslando

verso l'alto della stessa quantità le fasce indicate nei precedenti punti 31.1 e 31.2, ferme restando le entità delle relative riduzioni di prezzo.

Se, sempre per cause non imputabili al Cantiere, le misure non fossero effettuate neanche in quest'ultimo periodo, la Ditta sarà sciolta dai vincoli contrattuali descritti nel presente articolo.

ARTICOLO 32 - Riduzione di prezzo per segnatura magnetica.

Non applicabile

ARTICOLO 33 - Riduzione di prezzo per eccessiva rumorosità ambientale.

Qualora dai rilievi che saranno effettuati nei locali previsti nei DTF, il livello di rumorosità ambientale in dB (A) in porto, alla velocità di crociera con 2 TT.AA.GG. (16 nodi) e alla massima velocità continuativa con 4 TT.AA.GG. (28 nodi), risultasse superiore ai limiti indicati dai DTF stessi, la Ditta soggiacerà, per ogni locale la cui rumorosità risulterà fuori limite, ad una trattenuta cautelativa, riferita al prezzo del Lotto 4, stabilita come segue:

33.1 Locali operativi e Locali dell'area

sanitaria:

- per eccedenze fino a 3 dB(A): franchigia;
- per eccedenze superiori a 3 dB(A) ma non superiori a 6 dB(A): $4 \times 10^{-3}\%$;
- per eccedenze superiori a 6 dB(A) ma non superiori a 9 dB(A): $6 \times 10^{-3}\%$.

33.2 Locali di vita:

- per eccedenze fino a 3 dB(A): franchigia;
- per eccedenze superiori a 3 dB(A) ma non superiori a 6 dB(A): $2 \times 10^{-3}\%$;
- per eccedenze superiori a 6 dB(A) ma non superiori a 9 dB(A): $4 \times 10^{-3}\%$.

33.3 Resta inteso che tali riduzioni dovranno sommarsi tra loro, cosicché, se la maggiore rumorosità di un locale rispetto ai limiti prescritti per la categoria cui esso appartiene risultasse compresa tra 6 e 9 dB(A), la corrispondente trattenuta cautelativa ammonterebbe rispettivamente a $10 \times 10^{-3}\%$ del Lotto 4 nel caso 33.1 e $6 \times 10^{-3}\%$ del Lotto 4 nel caso 33.2.

Per valori eccedenti 9 dB(A) la MMI determinerà il valore della trattenuta cautelativa da applicare.

33.4 Le trattenute cautelative inflitte in osservanza del presente Articolo verranno

convertite in riduzione di prezzo a meno che la Ditta non attui, entro il periodo di garanzia della Unità, idonei provvedimenti correttivi. In tal caso la trattenuta potrà essere svincolata o ridotta in relazione ai miglioramenti ottenuti.

ARTICOLO 33bis - Riduzione di prezzo per difetto di condizionamento dell'aria.

Qualora dai rilievi che saranno effettuati nei locali ed alle andature previsti nei DTF, la temperature e l'umidità dell'aria, sia in condizionamento estivo che invernale, risultassero superiori ai limiti indicati nell'Annesso 21 al presente Contratto, la Ditta soggiacerà, per ogni locale le cui condizioni ambientali risulteranno fuori limite, ad una trattenuta cautelativa, riferita al prezzo dell'impianto, convenzionalmente determinato, stabilita come di seguito riportato:

33 bis.1 Condizionamento estivo.

I relativi valori di riferimento sono indicati nell'Annesso 21.

33bis.1.1 Locali operativi e Locali dell'area sanitaria:

- per condizioni interne la cui temperatura è compresa tra 22°C e 25°C e la cui umidità relativa è compresa tra 45% e 55% (zona 1): franchigia;

- per condizioni interne al di fuori della zona 1 ma con temperatura compresa tra 21°C e 26°C e umidità relativa compresa tra 40% e 60% (zona 2):
 $1 \times 10^{-3}\%$;

- per condizioni interne al di fuori della zona 2 ma con temperatura compresa tra 20°C e 27°C e umidità relativa compresa tra 35% e 65% (zona 3):

$2,75 \times 10^{-3}\%$.

33bis.1.2 Locali di vita:

- per condizioni interne la cui temperatura è compresa tra 20°C e 25°C e la cui umidità relativa è compresa tra 45% e 55% (zona 1): franchigia;

- per condizioni interne al di fuori della zona 1 ma con temperatura compresa tra 21°C e 26°C e umidità relativa compresa tra 40% e 60% (zona 2):
 $1 \times 10^{-3}\%$;

- per condizioni interne al di fuori della zona 2 ma con temperatura compresa tra 20°C e 27°C e umidità relativa compresa tra 35% e 65% (zona 3):
 $2 \times 10^{-3}\%$.

33bis.2 Condizionamento invernale.

I relativi valori di riferimento sono indicati nell'Annesso 21.

33bis.2.1 Locali operativi e Locali dell'area sanitaria:

- per condizioni interne la cui temperatura è compresa tra 21°C e 24°C e la cui umidità relativa è compresa tra 35% e 45% (zona 1): franchigia;
- per condizioni interne al di fuori della zona 1 ma con temperatura compresa tra 20°C e 25°C e umidità relativa compresa tra 30% e 50% (zona 2): $1 \times 10^{-3}\%$;
- per condizioni interne al di fuori della zona 2 ma con temperatura compresa tra 19°C e 26°C e umidità relativa compresa tra 30% e 60% (zona 3): $2,5 \times 10^{-3}\%$.

33bis.2.2. Locali di vita:

- per condizioni interne la cui temperatura è compresa tra 21°C e 24°C e la cui umidità relativa è compresa tra 35% e 45% (zona 1): franchigia;
- per condizioni interne al di fuori della zona 1 ma con temperatura compresa tra 20°C e 25°C e umidità relativa compresa tra 30% e 50% (zona 2): $1 \times 10^{-3}\%$;
- per condizioni interne al di fuori della zona 2 ma con temperatura compresa tra 19°C e 26°C e umidità relativa compresa tra 30% e 60% (zona 3): $1,75 \times 10^{-3}\%$.

33bis.3 Depositi Munizioni.

I relativi valori di riferimento sono indicati

nell'allegato ai DTF Annesso 3:

- per condizioni interne la cui temperatura è inferiore a 21°C con umidità relativa inferiore a 45% (zona 1): franchigia;
- per condizioni interne la cui temperatura è inferiore a 22°C con umidità relativa inferiore a 50% (zona 2): $2 \times 10^{-3}\%$;
- per condizioni interne la cui temperatura è inferiore a 23°C con umidità relativa inferiore a 55% (zona 3): $5 \times 10^{-3}\%$;

33bis.4 Resta inteso che tali riduzioni dovranno sommarsi tra loro, cosicché, se per un determinato locale la temperatura e l'umidità fossero comprese entro la terza zona di tolleranza, la corrispondente trattenuta cautelativa ammonterebbe alla somma delle trattenute stabilite per la seconda e per la terza zona. Per valori di temperatura e umidità al di fuori della zona 3 dei rispettivi Annessi, la MMI determinerà il valore della trattenuta cautelativa da applicare.

33bis.5. Le trattenute cautelative verranno definite separatamente per ogni locale considerato e la trattenuta complessiva verrà definita dalla somma delle singole trattenute che eventualmente si possono verificare. Se per determinati locali

venissero superate le condizioni richieste sia nel condizionamento estivo che in quello invernale, la trattenuta complessiva totale terrà conto di entrambe.

33bis.6 Le trattenute cautelative inflitte in osservanza del presente articolo verranno convertite in riduzione di prezzo a meno che la Ditta non attui, entro il periodo di garanzia della Unità, idonei provvedimenti correttivi. In tal caso, la trattenuta potrà essere svincolata o ridotta in relazione ai miglioramenti ottenuti.

ARTICOLO 34 - Caso di rifiuto e di riduzioni di prezzo eccedenti.

La DITTA, in caso di rifiuto di uno o più Lotti/Sublotti sarà obbligata a restituire alla MMI tutte le somme percepite per le forniture rifiutate, con i relativi interessi calcolati al tasso legale, con decorrenza dalla data di ammissione al pagamento a quella della restituzione delle somme stesse ed a pagare una somma, a titolo di penalità per inadempimento, pari a 1/10 (un decimo) dell'importo contrattuale delle forniture rifiutate.

In caso di riduzione di prezzo superiore alle somme che restano ancora da pagare, la DITTA è tenuta a

restituire le somme pagate in eccedenza con i relativi interessi calcolati al tasso legale dalla data di ammissione al pagamento a quella della restituzione. Nel calcolo degli interessi, si farà riferimento alle date di ammissione al pagamento delle prestazioni delle quali viene rettificato il prezzo, iniziando dalle date più recenti per l'importo corrispondente, fino a concorrenza dell'importo da restituire.

Analogo Articolo sarà inserito nell'Atto Aggiuntivo per la fornitura delle parti di rispetto di cui all'Art.3.5 del presente contratto.

ARTICOLO 35 - Prezzo contrattuale della fornitura.

35.1. Il prezzo complessivo della fornitura oggetto del presente Contratto, come definita ai precedenti Art.2 e 3, è di Lire Italiane 1.748.934.270.000 (lire millesettecentoquarantottomiliardinovecentotrentaquattromilioniduecentosettantamila).

35.2. Il prezzo complessivo della fornitura si intende così ripartito:

Lotto 1: Lit. 198.636.000.000 (lire centonovantottomiliardiseicentotrentaseimilioni);

Lotto 2: Lit. 23.807.000.000 (lire ventitremiliardiottocentosettemilioni);

Lotto 3: Lit. 136.360.000.000 (lire centotrentaseimiliarditrecentosessantamiloni) di cui:

Sublotto 3.1: Lit. 43.860.000.000 (lire quarantatremiliardiottocentosessantamiloni);

Sublotto 3.2: Lit. 22.500.000.000 (lire ventiduemiliardicinquecentomiloni).

Sub lotto 3.3.

Le parti di rispetto saranno acquisite con l'Atto Aggiuntivo di cui al citato Art.3.3 del presente contratto fino alla concorrenza del prezzo di Lit.70.000.000.000. (Lire settantamiliardi).

Lotto 4: Lit. 1.390.131.270.000 (lire milletrecentonovantamiliardicentotrentunomiloni-duecentosettantamila).

ARTICOLO 35bis - Modalità di pagamento

35bis-1 Lotto 1.

Il pagamento del prezzo del Lotto sarà effettuato come segue:

• 1° rata:

10% del prezzo del Lotto, quando il relativo avanzamento avrà raggiunto il 11%;

• 2° rata:

10% del prezzo del Lotto quando il relativo avanzamento avrà raggiunto il 21%;

• 3° rata:

10% del prezzo del Lotto quando il relativo avanzamento avrà raggiunto il 31%;

• 4° rata:

10% del prezzo del Lotto quando il relativo avanzamento avrà raggiunto il 41%;

• 5° rata:

10% del prezzo del Lotto quando il relativo avanzamento avrà raggiunto il 51%;

• 6° rata:

10% del prezzo del Lotto quando il relativo avanzamento avrà raggiunto il 61%;

• 7° rata:

10% del prezzo del Lotto quando il relativo avanzamento avrà raggiunto il 71%;

• 8° rata:

10% del prezzo del Lotto quando il relativo avanzamento avrà raggiunto il 81%;

• 9° rata:

10% del prezzo del Lotto quando il relativo avanzamento avrà raggiunto il 91%;

• 10° rata:

10% del prezzo del Lotto all'accettazione e consegna.

Gli avanzamenti saranno determinati sulla base

delle certificazioni dell'UT, come da Statino di Avanzamento Consegne di cui all'Annesso 7, con le incidenze percentuali riportate in Annesso 8.

Per tutelare l'Amministrazione durante il periodo di garanzia, la DITTA, a fronte degli obblighi contrattuali, presenterà prima del pagamento della 10^a rata, una idonea garanzia, costituita ai sensi dell'Art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, di importo pari al 10% del prezzo del Lotto.

Tale garanzia sarà svincolata allo scadere del periodo di garanzia e solo per la parte eccedente gli importi delle trattenute cautelative per eventuali prolungamenti di garanzia. Il tutto come stabilito al termine del periodo di garanzia e proposto con il verbale di fine garanzia dell'Unità, alla cui emissione è subordinato lo svincolo della garanzia stessa).

35bis.2 Lotto 2:

Il pagamento del prezzo del Lotto 2 sarà effettuato come segue:

- 45% del prezzo del Lotto, all'avanzamento del 46%;
- 45% del prezzo del Lotto, all'avanzamento del 91%;
- 10% all'accettazione e consegna.

Gli avanzamenti saranno determinati sulla base delle certificazioni dell'UT, come da Statino di Avanzamento Consegne di cui all'Annesso 9, con le incidenze percentuali riportate in Annesso 10.

Per tutelare l'Amministrazione durante il periodo di garanzia, la DITTA, a fronte degli obblighi contrattuali, presenterà prima del pagamento della 10^a rata, una idonea garanzia, costituita ai sensi dell'Art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, di importo pari al 10% del prezzo del Lotto.

Tale garanzia sarà svincolata allo scadere del periodo di garanzia e solo per la parte eccedente gli importi delle trattenute cautelative per eventuali prolungamenti di garanzia, il tutto come stabilito al termine del periodo di garanzia e proposto con il verbale di fine garanzia dell'Unità, alla cui emissione è subordinato lo svincolo della garanzia stessa).

35bis.3. Lotto 3

35bis 3.1.Sublotto 3.1

Il pagamento del prezzo del Sublotto 3.1 sarà effettuato come segue:

- 15% del prezzo del Sublotto, all'avanzamento del 16%;
- 15% del prezzo del Sublotto, all'avanzamento

del 31%;

- 15% del prezzo del Sublotto, all'avanzamento del 46%;

- 15% del prezzo del Sublotto, all'avanzamento del 61%;

- 15% del prezzo del Sublotto, all'avanzamento del 76%;

- 15% del prezzo del Sublotto, all'avanzamento del 91%;

- 10% del prezzo del Sublotto, alla accettazione del Sublotto stesso.

Gli avanzamenti saranno determinati sulla base delle certificazioni dell'UT, come da Statino di Avanzamento Consegne di cui all'Annesso 11, con le incidenze percentuali riportate in Annesso 12.

35bis 3.2.Sublotto 3.2

Il pagamento del prezzo del Sublotto 3.1 sarà effettuato come segue:

- 15% del prezzo del Sublotto, all'avanzamento del 16%;

- 15% del prezzo del Sublotto, all'avanzamento del 31%;

- 15% del prezzo del Sublotto, all'avanzamento del 46%;

- 15% del prezzo del Sublotto, all'avanzamento

del 61%;

- 15% del prezzo del Sublotto, all'avanzamento del 76%;
- 15% del prezzo del Sublotto, all'avanzamento del 91%;
- 10% del prezzo del Sublotto, alla accettazione del Sublotto stesso.

Gli avanzamenti saranno determinati sulla base delle certificazioni dell'UT, come da Statino di Avanzamento Consegne di cui all'Annesso 13, con le incidenze percentuali riportate in Annesso 14.

35bis.3.3 Per i Sublotti 3.1 e 3.2 per tutelare l'Amministrazione durante il periodo di garanzia, la DITTA, a fronte degli obblighi contrattuali, presenterà prima del pagamento dell'ultima rata di ciascun Sublotto, una idonea garanzia, costituita ai sensi dell'Art.1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, di importo pari al 10% del prezzo del Sublotto soggetto a garanzia. Tale garanzia sarà svincolata allo scadere del periodo di garanzia del Sublotto e solo per la parte eccedente gli importi trattenute cautelative per eventuali prolungamenti di garanzia, il tutto come stabilito al termine del periodo di garanzia e proposto con il verbale di fine garanzia dell'Unità, alla cui emissione è

subordinato lo svincolo della garanzia stessa).

35bis.4. Lotto 4:

Il pagamento del prezzo del Lotto sarà effettuato secondo la seguente rateazione:

1^a RATA:

2,5% del prezzo del Lotto quando il relativo avanzamento avrà raggiunto il 3,5%;

2^a RATA:

2,5% del prezzo del Lotto quando il relativo avanzamento avrà raggiunto il 6%;

3^a RATA:

2,5% del prezzo del Lotto quando il relativo avanzamento avrà raggiunto l'8,5%;

4^a RATA:

5% del prezzo del Lotto quando il relativo avanzamento avrà raggiunto il 13,5%;

5^a RATA:

2,5% del prezzo del Lotto quando il relativo avanzamento avrà raggiunto il 16%;

6^a RATA:

5% del prezzo del Lotto quando il relativo avanzamento avrà raggiunto il 21%;

7^a RATA:

2,5% del prezzo del Lotto quando il relativo avanzamento avrà raggiunto il 23,5%;

8^a RATA:

5% del prezzo del Lotto quando il relativo avanzamento avrà raggiunto il 28,5%;

9^a RATA:

2,5% del prezzo del Lotto quando il relativo avanzamento avrà raggiunto il 31%;

10^a RATA:

5% del prezzo del Lotto quando il relativo avanzamento avrà raggiunto il 36%;

11^a RATA:

2,5% del prezzo del Lotto quando il relativo avanzamento avrà raggiunto il 38,5%;

12^a RATA:

5% del prezzo del Lotto quando il relativo avanzamento avrà raggiunto il 43,5%;

13^a RATA:

5% del prezzo del Lotto quando il relativo avanzamento avrà raggiunto il 48,5%;

14^a RATA:

2,5% del prezzo del Lotto quando il relativo avanzamento avrà raggiunto il 51%;

15^a RATA:

5% del prezzo del Lotto quando il relativo avanzamento avrà raggiunto il 56%;

16^a RATA:

5% del prezzo del Lotto quando il relativo avanzamento avrà raggiunto il 61%;

17^a RATA:

2,5% del prezzo del Lotto quando il relativo avanzamento avrà raggiunto il 63,5%;

18^a RATA:

5% del prezzo del Lotto quando il relativo avanzamento avrà raggiunto il 68,5%;

19^a RATA:

5% del prezzo del Lotto quando il relativo avanzamento avrà raggiunto il 73,5%;

20^a RATA:

2,5% del prezzo del Lotto quando il relativo avanzamento avrà raggiunto il 76%;

21^a RATA:

5% del prezzo del Lotto quando il relativo avanzamento avrà raggiunto l'81%;

22^a RATA:

2,5% del prezzo del Lotto quando il relativo avanzamento avrà raggiunto l'83,5%;

23^a RATA:

2,5% del prezzo del Lotto quando il relativo avanzamento avrà raggiunto l'86%;

24^a RATA:

5% del prezzo del Lotto quando il relativo

avanzamento avrà raggiunto il 91%;

25^a RATA:

10% del prezzo del Lotto dopo il relativo collaudo con esito favorevole, consegna ed accettazione.

Gli avanzamenti di cui sopra saranno determinati sulla base delle certificazioni dell'UT, come da statino di avanzamento lavori (Annesso .15).

Per ottenere il pagamento delle rate ad avanzamento previste nel presente paragrafo 35bis.4, la Ditta dovrà per ciascuna rata, far pervenire a NAVARM idonea garanzia, costituita ai sensi della legge 384/82, d'importo pari all'ammontare della rata maggiorata degli interessi legali vigenti. Le garanzie suddette saranno completamente svincolate dopo il collaudo e consegna del lotto, entro 30 giorni solari dalla presentazione da parte Ditta della "Dichiarazione di Accettazione e Presa in Consegna" rilasciata dalla Commissione di Collaudo di cui al precedente Art.17.5, salvo quanto di seguito disposto.

In mancanza di espressa dichiarazione di svincolo allo scadere di tale termine, le garanzie suddette sono svincolate automaticamente. L'Amministrazione provvederà a svincolare le suddette garanzie anticipatamente rispetto alla consegna del Lotto 4,

limitatamente alla misura corrispondente (Annesso 15 bis) alla quota parte di avanzamento della costruzione, certificato dall'UT, maturata per effetto dei soli materiali/macchinari/apparati fisicamente disponibili in Ditta od in opera ed esattamente individuabili in quanto destinati ad essere utilizzati per la realizzazione dell'Unità. Tale svincolo avrà luogo (in corrispondenza della maturazione delle singole rate) entro il termine di 30 giorni solari dalla presentazione da parte della Ditta, della dichiarazione di proprietà a favore dell'Amministrazione dei beni che si sono resi disponibili, e polizza assicurativa degli stessi, costituita ai sensi del successivo Art.38, vincolata a favore di NAVARM.

Per garantire l'AD durante il periodo di garanzia, la Ditta presenterà, prima del pagamento dell'ultima rata, un'idonea garanzia costituita ai sensi della legge 348/82 di importo pari al 10% del prezzo del Lotto.

Tale garanzia sarà svincolata allo scadere del periodo di garanzia, eventualmente prorogato, e solo per la parte eccedente gli importi delle eventuali trattenute cautelative per prolungamento di tale periodo, il tutto come stabilito al termine

del periodo stesso e proposto con il relativo verbale.

ARTICOLO 35 ter - Adeguamento cambio.

Le variazioni in aumento o in diminuzione del cambio - tra la divisa del paese estero al di fuori dell'area EURO, dove avviene l'acquisto, e la Lira italiana - comporteranno corrispondenti variazioni rispetto ai prezzi all'origine dei materiali e/o prestazioni di provenienza estera.

Il conguaglio, da effettuarsi in favore della Ditta o dell'Amministrazione Difesa, per effetto delle variazioni del cambio della divisa estera, sarà determinato applicando la seguente formula:

$$C = L \times [(Q - Q')/Q']$$

dove:

C = conguaglio;

L = valore in Lire italiane da conguagliare;

Q = quotazione della divisa riportata sulla G.U. della Repubblica Italiana alla data di effettivo pagamento da parte della Ditta, dei materiali di provenienza estera, risultante dai documenti attestanti il pagamento stesso.

Q' = quotazione di riferimento riportata sulla G.U. della Repubblica Italiana relativa alla data di concordamento del prezzo.

La liquidazione dei conguagli dovrà essere riferita a ciascuna rata contrattuale. Per le rate contrattuali corrispondenti a stati d'avanzamento, le forniture di provenienza estera dovranno essere computate per il loro ammontare finale, o per la quota-parte inclusa nell'avanzamento corrispondente a ciascuna rata. Il valore in lire italiane da conguagliare di ciascun oggetto, dovrà essere commutato, nell'effettuare il conteggio, in una percentuale dell'importo della rata, corrispondente all'aliquota delle forniture di provenienza estera. La quota-parte delle forniture di provenienza estera, e le relative incidenze percentuali, sono indicate nella Tab. "P" in Annesso 19. La documentazione del conguaglio dovrà essere presentata insieme alla relativa fattura. Al termine dei pagamenti relativi ai Lotti e Sublotti contrattuali, qualora non fosse stato completato il conguaglio di quota-parte di forniture di provenienza estera riferiti alle rate già pagate, e che includevano tuttavia un conguaglio solo parziale dei prezzi all'origine dei materiali suddetti, il conguaglio finale sarà effettuato in occasione del pagamento delle rate ancora non pagate. La documentazione relativa ai conguagli

finali dovrà essere presentata a corredo delle fatture relative alle rate sopraindicate e dovrà, comunque, essere completata in corrispondenza dell'ultima rata. Nel caso d'adeguamento cambio in favore dell'Amministrazione la stessa provvederà al recupero del relativo ammontare dalla rata di prezzo venuta a maturare successivamente, o richiedendo alla Ditta il corrispondente versamento in tesoreria. La documentazione da fornire per il riconoscimento dell'adeguamento cambio dovrà essere prodotta in duplice copia e sarà utilizzata ai soli fini dell'adeguamento cambio.

ARTICOLO 36 - Revisione Prezzo.

36.1 Applicazione

Ai sensi del disposto dell'Art.2 comma 93 della Legge 23/12/96, n°662 la cui applicazione è stata estesa alle forniture nazionali con Dl 28/12/98 n° 496 (Art 4, comma 2), sarà ammessa la revisione del prezzo sia a favore della Ditta che del Ministero della Difesa (NAVARM), limitatamente ai Lotti 1 - 3 - 4.

36.2 Esclusione dal computo revisionale.

Il computo per la determinazione del compenso revisionale sarà effettuato con l'esclusione dei lavori già eseguiti nei primi due anni la cui

quantità espressa in percentuale è riportata per ciascun Lotto/Sublotto nella Tab. M in Annesso 16; il relativo termine iniziale è la data di entrata in vigore del Contratto.

36.3 Base di riferimento.

Le variazioni dei prezzi che si verifichino nei periodi sottoposti a revisione, saranno quelle rilevate, rispettivamente, con decorrenza 1° gennaio e 1° luglio di ciascun anno ad eccezione della base di riferimento iniziale, che va riferita alla data di stipula del Contratto.

36.4 Periodi penalizzati esclusi dal computo revisionale.

In caso di ritardo per colpa della DITTA, il maggior tempo di esecuzione della fornitura rispetto al tempo previsto contrattualmente non sarà preso in considerazione ai fini della revisione prezzo. Resta anche inteso che i ritardi causati dalla DITTA nella presentazione al collaudo dei Lotti/Sublotti, il cui esito favorevole subordina l'inizio dei Lotti/Sublotti successivi, non saranno computati neanche nella determinazione del compenso revisionale dei Lotti collegati. Di conseguenza, ai soli fini revisionali, il termine iniziale e finale di questi ultimi retroagirà di

tanti giorni quanti sono quelli di ritardo.

Viene inoltre stabilito che non sono revisionabili i periodi di rappresentazione al collaudo avvenuti dopo la scadenza del termine contrattuale. In tale eventualità il termine iniziale dei Lotti collegati decorrerà dalla data di ricezione delle comunicazioni di rifiuto.

36.5 Dinamica della revisione prezzo.

La revisione sarà effettuata utilizzando la formula e le modalità sotto riportate:

36.5.1.1 Lotto 1:

$$P_{ri} = P_{oi} \times 0,85 \times \left(1 + mo_i \times \frac{MO_i}{MO_o} \right) + 0,15P_{oi}$$

P_{ri} = quota-parte del prezzo revisionato relativo al periodo i-esimo

P_{oi} = quota-parte del prezzo da revisionare relativo al periodo i-esimo (v. Annesso 16)

mo_i = quota manodopera navalmeccanica al periodo i-esimo (v. Annesso 18)

MO_i = indice costo manodopera navalmeccanica al periodo i-esimo (vedi succ. punto d)

MO_o = indice come sopra alla stipula del Contratto

36.5.1.2 Lotto 3 Sublotto 3.1:

$$P_{ri} = P_{oi} \times 0,85 \times \left(1 + mo_i \times \frac{MO_i}{MO_o} + moe_i \times \frac{MOE_i}{MOE_o} \right) + 0,15P_{oi}$$

P_{ri} = quota-parte del prezzo revisionato relativo al periodo i-esimo

Poi = quota-parte del prezzo da revisionare relativo al periodo i-esimo (v. Annesso 16)

mo_i = quota manodopera navalmeccanica al periodo i-esimo (v. Annesso 18)

moe_i = quota manodopera elettromeccanica al periodo i-esimo (v. Annesso 18)

MO_i = indice costo manodopera navalmeccanica al periodo i-esimo (vedi succ. punto d)

MO_o = indice come sopra alla stipula del Contratto

MOE_i = indice costo manodopera elettromeccanica al periodo i-esimo (vedi succ. punto d)

MOE_o = indice come sopra alla stipula del Contratto

La mano d'opera s'intenderà convenzionalmente costituita da mo= 45% e moe= 55%.

36.5.1.3 Lotto 3 Sublotto 3.2:

$$P_{ri} = P_{oi} \times 0,85 \times \left(1 + mo_i \times \frac{MO_i}{MO_o} + moe_i \times \frac{MOE_i}{MOE_o} \right) + 0,15P_{oi}$$

P_{ri} = quota-parte del prezzo revisionato relativo al periodo i-esimo

Poi = quota-parte del prezzo da revisionare relativo al periodo i-esimo (v. Annesso 16)

mo_i = quota manodopera navalmeccanica al periodo i-esimo (v. Annesso 18)

moe_i = quota manodopera elettromeccanica al periodo i-esimo (v. Annesso 18)

MO_i = indice costo manodopera navalmeccanica al

periodo i-esimo (vedi succ. punto d)

MO_0 = indice come sopra alla stipula del Contratto

MOE_i = indice costo manodopera elettromeccanica al periodo i-esimo (vedi succ. punto d)

MOE_0 = indice come sopra alla stipula del Contratto

La mano d'opera s'intenderà convenzionalmente costituita da $mo = 50\%$ e $moe = 50\%$.

36.5.1.4 Lotto 4:

$$P_{ri} = P_{oi} \times 0,85 \times (1 + mo_i \times MO_i / MO_0 + moe_i \times MOE_i / MOE_0 + moc_i \times MOC_i / MOC_0 + mai \times MA_i / MA_0 + mae_i \times MAE_i / MAE_0 + mam_i \times MAM_i / MAM_0) + 0,15 P_{oi}$$

P_{ri} = quota-parte del prezzo revisionato relativo al periodo i-esimo

P_{oi} = quota-parte del prezzo da revisionare relativo al periodo i-esimo (v. Annesso 16)

mo_i = quota manodopera navalmeccanica al periodo i-esimo (v. Annesso 18)

MO_i = indice costo manodopera navalmeccanica al periodo i-esimo (vedi succ. punto 36.5.4.3)

MO_0 = indice come sopra alla stipula del Contratto

moe_i = quota manodopera elettromeccanica al periodo i-esimo (v. Annesso 18)

MOE_i = indice costo manodopera elettromeccanica al periodo i-esimo (vedi succ. punto 36.5.4.3)

MOE_0 = indice come sopra alla stipula del Contratto

moc_i = quota manodopera meccanica generale al periodo i-esimo

MOC_i = numero indice manodopera navalmeccanica generale al periodo i-esimo

MOC_0 = numero indice manodopera meccanica generale alla data di stipula del Contratto

ma_i = quota materiali (macchinari ed app. meccaniche)

MA_i = numero indice macchinari e app. meccaniche al periodo i-esimo

MA_0 = numero indice macchinari e app. meccaniche alla data di stipula del Contratto

mae_i = quota app. elettroniche e di precisione al periodo i-esimo

MAE_i = numero indice app. elettriche e di precisione al periodo i-esimo

MAE_0 = numero indice app. elettriche e di precisione alla data di stipula del Contratto

mam_i = quota metalli e prodotti in metallo al periodo i-esimo

MAM_i = numero indice metalli e prodotti in metallo nel periodo i-esimo

MAM_0 = numero indice metalli e prodotti in metallo alla data di stipula del Contratto.

36.5.2 L'importo contrattuale si considera

costituito come riportato nell'Annesso 17.

Il tempo di esecuzione contrattuale di ciascun Lotto/Sublotto viene suddiviso in periodi; il primo di tali periodi avrà una durata di due anni, i successivi durata annuale e l'ultimo quella residua. In ciascuno dei periodi successivi al 1° la quota parte di prezzo da revisionare sarà quella corrispondente all'aliquota di avanzamento fissata in Annesso 16, salvo difformi risultanze in favore dell'Amministrazione: indici complessivamente in diminuzione ovvero avanzamento conseguito precedentemente alla scadenza del competente periodo. In quest'ultimo caso l'avanzamento sarà revisionato fino alla data di conseguimento e il minor tempo impiegato non influirà sul periodo revisionale successivo né in termini temporali, né come quota revisionabile. E' fatto salvo il verificarsi di cause di forza maggiore, e comunque non imputabili alla Ditta o ai suoi subfornitori necessari, oppure nel caso di sospensive disposte dalla AD. Nel primo caso i termini temporali di ciascun periodo interessato saranno prorogati per il numero di giorni di proroga concessa per lavori inerenti il periodo stesso; nel secondo per il numero di giorni di sospensiva inerenti il periodo

stesso, come accertati nel verbale di sospensione.

Resta comunque inteso che, ai fini revisionali, le lavorazioni non interessate dagli eventi che hanno determinato i periodi di proroga e/o sospensiva, non subiranno spostamenti temporali rispetto alla programmazione iniziale.

36.5.3 Ai fini della revisione, la fornitura di ogni Lotto/Sublotto sarà considerata nell'ambito di ciascun periodo uniformemente spesa e distribuita secondo le incidenze percentuali di cui all'Annesso 16.

36.5.4 Per gli indici richiamati nel presente articolo si farà riferimento a:

36.5.4.1 Lotto 1:

MO = numero indice pubblicato da notiziario ISTAT - Bollettino mensile di statistica - tav. 14.16 - indice delle retribuzioni orarie contrattuali impiegati Settore "Cantieristica".

36.5.4.2 Lotti 3.1 e 3.2:

MO numero indice pubblicato da notiziario ISTAT - Bollettino mensile di statistica - tav. 14.16 - indice delle retribuzioni orarie contrattuali impiegati Settore "Cantieristica".

MOE numero indice pubblicato da notiziario ISTAT - Bollettino mensile di statistica tav. 14.16 -

indice delle retribuzioni orarie contrattuali,
impiegati Settore "Elettromeccanica ed
elettronica"

36.5.4.3 Lotto 4:

MO numero indice pubblicato da notiziario ISTAT -
Bollettino mensile di statistica - tav. 14.16 -
indice delle retribuzioni orarie contrattuali,
operai ed impiegati - Settore "Cantieristica".

MOE numero indice pubblicato da notiziario ISTAT -
Bollettino mensile di statistica - tav. 14.16 -
indice delle retribuzioni orarie contrattuali,
operai e impiegati - Settore "Elettromeccanica ed
Elettronica"

MOC numero indice pubblicato da notiziario ISTAT -
Bollettino mensile di statistica - tav. 14.16 -
indice delle retribuzioni orarie contrattuali,
operai ed impiegati - Settore "Meccanica Generale".

MA: numero indice pubblicato da notiziario ISTAT -
Bollettino mensile di statistica - tav. 13.2 -
indice dei prezzi alla produzione dei prodotti
industriali - voce "macchine ed apparecchi
meccanici" - colonna totale

MAE: numero indice pubblicato da notiziario ISTAT -
Bollettino mensile di statistica - tav. 13.2 -
indice dei prezzi alla produzione dei prodotti

industriali voce "apparecchi elettrici e di precisione" - prima colonna totale

MAM: numero indice pubblicato da notiziario ISTAT - Bollettino mensile di statistica - tav. 13.2 - indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali - voce "metalli e prodotti in metallo" - prima colonna totale.

La manodopera del Lotto 4 si intenderà convenzionalmente pari al 60% della quota revisionabile e costituita da mo = 60%, moe = 20%, moc = 20%.

I materiali del Lotto 4 si intenderanno convenzionalmente pari al 40% della quota revisionabile e costituiti da ma = 20%, mae = 40%, mam = 40%.

36.6 Presentazione conteggi.

Alla scadenza di ciascun periodo revisionabile e dopo l'emissione di apposito verbale dell'Ufficio Tecnico Territoriale MMI che comprovi l'avvenuto raggiungimento della corrispondente percentuale di avanzamento, la DITTA presenterà i conteggi revisionali, debitamente documentati, all'Ufficio Tecnico Territoriale MMI competente per giurisdizione, che, dopo l'esame, provvederà ad emettere un verbale con le proprie osservazioni e

conclusioni (di concordanza o discordanza). Tale verbale, con i conteggi e la documentazione a corredo dovrà essere trasmesso al Ministero della Difesa (NAVARM) per l'esame e la definitiva approvazione. Per i predetti conteggi potranno essere utilizzati gli indici ufficiali disponibili alla data della presentazione, che successivamente potranno essere integrati con i dati definitivi.

36.7 Liquidazione della revisione prezzi.

Sulla base dei conteggi di cui sopra saranno concessi acconti sulla revisione di prezzo, nella misura dell'85% dell'importo risultante dai conteggi approvati; fanno eccezione l'ultimo periodo per il quale la concessione del predetto acconto sarà considerata in facoltà dell'Amministrazione, e quei periodi aventi scadenza dopo il 31 ottobre di ciascun anno per i quali gli acconti saranno concessi nell'anno successivo.

Unitamente a tali acconti, potrà essere concesso anche il residuo 15%, previo presentazione da parte della DITTA di fideiussione bancaria di pari importo (15% dell'importo revisionale approvato comprensivo della quota adeguamento cambio). Le fidejussioni bancarie presentate a

garanzia dei pagamenti del 15% di cui sopra, escluso quella relativa all'ultimo periodo, saranno svincolate dopo l'approvazione del verbale di accettazione e consegna, e solo per la parte proporzionalmente eccedente le eventuali trattenute cautelative risultanti dal verbale stesso. La fidejussione relativa all'ultimo periodo sarà svincolata dopo l'approvazione del verbale di fine garanzia e solo per la parte proporzionalmente eccedente le eventuali trattenute cautelative ivi riportate.

36.8 Oscillazione di cambio.

L'importo revisionale connesso con la quota di fornitura estera relativa a Paesi non EURO, la cui incidenza all'interno di ciascun periodo è riportata nella Tab. N in Annesso 17, sarà effettivamente corrisposto nella misura risultante dalle variazioni in aumento o in diminuzione della relativa divisa, alla data di effettivo pagamento da parte della DITTA dei materiali di provenienza estera, rispetto alla quotazione relativa al 25/7/2000, data di concordamento del prezzo.

Il corso del cambio sarà desunto dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

36.9 Termine per la presentazione dei conteggi.

La DITTA dovrà inviare i conteggi relativi a ciascun periodo entro 90 giorni solari dalla relativa scadenza.

Entro 240 giorni solari dalla data di accettazione di ciascun Sublotto la DITTA dovrà far pervenire tramite l'Ufficio Tecnico di Vigilanza il conteggio relativo all'ultimo periodo, con le modalità sopra descritte.

Nel caso la revisione prezzi e/o oscillazione di cambio in favore dell'Amministrazione, l'Amministrazione stessa provvederà al recupero del relativo ammontare dalla rata di prezzo e/o revisione prezzo venuta a maturare successivamente all'accertamento o richiedendo alla DITTA il corrispondente versamento in Tesoreria.

ARTICOLO 37 - Modalità di riscossione.

In base a quanto stabilito dall'Art.5 del D.P.R. 20/04/94 n°367 i pagamenti in dipendenza del presente contratto saranno effettuati con ordine di pagamento, mediante accredito sul Conto Corrente bancario n. 530075/02/30 intestato al nome della DITTA stessa presso la Banca Commerciale Italiana di Roma (Codici A.B.I. 2200 C.A.B. 03200). Eventuali variazioni dei dati di Conto Corrente e coordinate bancarie saranno comunicate

tempestivamente dalla DITTA. La DITTA dichiara di esonerare l'Amministrazione Militare da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti nel modo sopraindicato.

ARTICOLO 38 - Assicurazioni.

38.1 In relazione al disposto dell'Art.35 bis.4. la Ditta ha l'obbligo di assicurare a proprie spese, presso Compagnie di assicurazioni di gradimento della Marina Militare, tutti i materiali destinati alla costruzione delle Unità, degli Apparati Motori, ecc., delle parti già costruite delle Unità stesse, degli Apparati Motori, ecc., nonché degli altri oggetti di fornitura inclusi nel Lotto 4 fino alla concorrenza del loro valore.

Le relative Polizze, prima della sottoscrizione delle parti, dovranno essere esibite al Ministero della Difesa (NAVARM) per l'approvazione.

L'assicurazione si estenderà a tutti i rischi coperti dalla normale Polizza italiana per le costruzioni navali, che comprende pure i rischi di varo, permanenza in porto, navigazione, prove, atti di scioperanti e di lavoratori colpiti da serrata e di persone che prendono parte ad atti faziosi contro l'esercizio del lavoro ed a tumulti e a sommosse civili, atti di persone che agiscono per

malvagità e/o a scopo di sabotaggio, compreso quello effettuato mediante l'impiego di armi belliche e la detonazione di esplosivi, fino all'accettazione del Lotto da parte della Marina Militare, anche nel caso in cui detta accettazione sia stata rinviata.

38.2 Si chiarisce che le condizioni, in base alle quali deve essere assunta la copertura della costruzione, sono quelle della "Polizza italiana per l'assicurazione delle costruzioni navali" approvata dall'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici e relativi "Patti speciali aggiunti". Le Polizze saranno intestate alla Ditta e vincolate a favore della Marina Militare fino all'ammontare delle rate di prezzo pagate.

38.3 La DITTA provvederà a propria cura e spese ad assicurare tutto il personale della MMI che imbarcherà per le prove.

38.4 La DITTA dovrà inoltre provvedere, in conformità all'Art.36, Titolo I°, Capitolo IV°, del "Capitolato Generale per la Fornitura delle Navi", all'assicurazione di tutti i materiali per la costruzione della Unità e dei S/A di fornitura della MMI, di cui in Annesso 1, per i valori da quest'ultima indicati. I premi e le spese relative

all'assicurazione dei S/A di fornitura MMI saranno rimborsati da quest'ultima per tutta la durata del periodo contrattuale eventualmente prorogato, con l'esclusione degli oneri relativi ai periodi penalizzati. Il rimborso alla DITTA sarà posto in liquidazione dalla MMI su presentazione della documentazione probante.

ARTICOLO 39 - Cauzione.

A garanzia degli obblighi assunti con il presente Contratto la DITTA ha presentato le sottoindicate Polizze Fidejussorie rilasciate il 13/11/2000 dalla SASA Assicurazioni Riassicurazioni S.p.A. di Trieste, costituite ai sensi dell'Art.1 della legge 10/06/1982, n°348, pari al 10% del prezzo di ciascun Lotto o Sub-lotto (salvo il Sub-lotto 3.3.) per l'importo complessivo di Lire 167.893.427.059 (lire centosessantasettemiliardiotto-centonovanta-tremilioniquattrocentoventisettemilacinquantanove):

- n 31.920.530-3 di Lit. 19.863.600.000 (Lotto 1);
- n.31.920.531-1 di Lit. 2.380.700.000 (Lotto 2);
- n.31.920.532-9 di Lit. 6.636.000.000 (Lotto 3-sub-lotti 3.1. e 3.2);
- n.31.920.533-7 di Lit. 139.013.127.059 (Lotto 4).

La presentazione della cauzione per il Sublotto 3.3 avverrà contestualmente alla stipula del relativo

Atto Aggiuntivo. Tali cauzioni saranno svincolate dall'Amministrazione ad avvenuto collaudo, consegna del Lotto/Sublotto corrispondente.

ARTICOLO 39bis - Clausola di congruità e conformità dei prezzi.

La Ditta assicura che la fornitura oggetto del presente Contratto è tecnologicamente la più adeguata ai requisiti richiesti e che i singoli prezzi pattuiti sono i più bassi da essa applicati a qualsiasi altro contraente in ambito nazionale ed internazionale per materiali e servizi di analoga qualità ed a parità di termini e condizioni. In caso di violazione durante il periodo di esecuzione del Contratto, la Ditta si obbliga a ridurre i prezzi stabiliti entro i limiti predetti, restituendo quanto eventualmente percepito in più, maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di riscossione alla data di restituzione. Il relativo importo potrà essere dedotto dai pagamenti che l'Amministrazione debba ancora effettuare, nonché dalle cauzioni fornite dalla Ditta a garanzia della buona esecuzione del Contratto, che si intendono vincolate anche a copertura del suddetto impegno. La Ditta assicura anche che i premi e le spese relative alle assicurazioni

contratte dietro ordine e per conto della MMI, di cui all'art.38.2 del contratto, sono i migliori del mercato a parità di termini e condizioni.

ARTICOLO 40 - Assicurazioni sociali.

La DITTA si obbliga di dimostrare, in qualsiasi momento, di avere adempiuto a tutti gli obblighi di legge, di contratto di lavoro, e di tutela dei lavoratori riguardanti:

a) le assicurazioni sociali derivanti da leggi e da accordi salariali di lavoro (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortuni, malattie, ecc.);

b) quei rapporti in materia di lavoro che trovano la loro origine in accordi salariali e prevedono, a favore del lavoratore, diritti patrimoniali aventi per base il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro (assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, ecc.).

L'Amministrazione Difesa si riserva la facoltà di operare una ritenuta sugli averi della DITTA fino al 20% dell'importo complessivo della fornitura, qualora l'Ispettorato del Lavoro denunci che la DITTA non ha adempiuto agli obblighi di cui sopra. La somma trattenuta sarà pagata soltanto quando l'Ispettorato del Lavoro predetto avrà dichiarato

l'avvenuta messa in regola da parte della DITTA, né la DITTA potrà pretendere, per il ritardato pagamento del saldo, somma alcuna a qualsiasi titolo.

ARTICOLO 41 - Privativa industriale.

La DITTA assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possano essere vantati da terzi tenendo indenne l'Amministrazione della MMI da qualsiasi azione, pretesa ed addebito.

ARTICOLO 42 - Controversie.

Le eventuali controversie concernenti l'esecuzione del presente Contratto ove non sia possibile un bonario componimento saranno decise da un Collegio arbitrale che sarà composto da:

- un Magistrato della giustizia amministrativa con qualifica non inferiore a Consigliere designato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, PRESIDENTE;
- due Membri, di cui:
- un Dirigente nominato dall'Amministrazione e scelto fra coloro che non abbiano attribuzioni nel servizio che ha posto in essere il Contratto;
- un arbitro designato dalla DITTA.
- Un funzionario del Ruolo Amministrativo.

dell'Amministrazione fungerà da Segretario del Collegio Arbitrale.

Gli arbitri, nominati nel modo sopradescritto, giudicheranno secondo le regole del diritto. Essi giudicheranno, altresì, a carico di quale parte ed in quale proporzione debbano essere poste le spese di giudizio.

Durante l'arbitrato, l'esecuzione del presente Contratto non verrà sospesa.

La parte attrice ha la facoltà di escludere la competenza arbitrale, proponendo, successivamente alla data di comunicazione del provvedimento dell'Amministrazione che ha risolto la controversia in sede amministrativa, la domanda al Giudice competente a norma delle disposizioni del C.P.C. e del T.U. 1611 del 30/10/1933 e successive modifiche e integrazioni.

La parte convenuta nel giudizio ha la facoltà a sua volta di escludere la competenza arbitrale. A tal fine, entro 60 giorni solari dalla notifica della domanda di arbitrato, deve notificare la sua determinazione all'altra parte, la quale, ove intenda proseguire il giudizio, deve proporre domanda al Giudice competente, a norma del comma precedente.

Nel caso in cui la controversia venga decisa mediante giudizio arbitrale, contro la relativa pronuncia è ammessa l'impugnazione con tutti i mezzi previsti esplicitamente, a tal fine, dal c.p.c..

ARTICOLO 43 - Condizioni generali amministrative.

Per l'esecuzione del presente Contratto valgono le condizioni generali di appalto da osservarsi nei contratti per forniture, vendite e lavorazioni per conto della MMI, approvate con il R. Decreto 13 Marzo 1910, n°135, in quanto non vengono modificate dalle presenti condizioni particolari.

ARTICOLO 44 - Oneri contrattuali e fiscali.

Sono a carico della DITTA, in conformità con quanto previsto dagli Art.16-bis e 16-ter, aggiuntivi al R. Decreto 18 novembre 1923, n°2440, con la legge 27 dicembre 1975, n°790, le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e quante altre inerenti al presente Contratto, per le quali la DITTA è tenuta a versare sul conto corrente postale intestato alla tesoreria Provinciale dello Stato di Roma la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica secondo le tariffe prefissate con decreto ministeriale 9 maggio 1980 dal Ministero del Tesoro pubblicato

sulla Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 1980, n°226. Il versamento della somma di cui al precedente comma dovrà essere effettuato entro cinque giorni solari dalla data di stipula del presente Contratto, con la conseguenza che, in caso di ritardo il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei cinque giorni solari fino alla data dell'effettivo versamento. L'attestato del versamento eseguito dovrà essere immediatamente prodotto all'Amministrazione (NAVARM Divisione 12[^]) per essere allegato al Contratto.

La fornitura, oggetto del presente Contratto, non è soggetta all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi dell'Art.8-bis 1° comma del D.P.R. in data 29 gennaio 1979, n°24. L'imposta di registro, giusta quanto disposto dall'Art.38 del D.P.R. in data 26 ottobre 1972, n°634 e successive modificazioni è dovuta nella misura fissa di £.250.000 (lire duecentocinquantamila).

ARTICOLO 45 - Domicilio della DITTA.

A tutti gli effetti del presente Contratto la DITTA elegge il seguente domicilio: FINCANTIERI Cantieri Navali Italiani S.p.A. Divisione Costruzioni Militari Via Cipro n°11, 16129 Genova.

La Direzione della citata Divisione è incaricata di rappresentarla nell'esecuzione del presente Contratto nella sede suddetta.

ARTICOLO 46 - Vincolo contrattuale.

Il presente Contratto, mentre vincola la DITTA fin dal momento della sua sottoscrizione, non sarà obbligatorio per l'Amministrazione Difesa se non dopo che sarà stato approvato nei modi di legge. La facoltà prevista dall'Art.14 delle condizioni generali di appalto approvate col R. Decreto 13 Marzo 1910, n°135, di ottenere lo scioglimento degli impegni contrattuali, può essere esercitata dalla DITTA ove nel termine di tre mesi dalla stipulazione del presente Contratto non venga emesso il decreto di approvazione, in conformità con quanto previsto dall'Art.114 del Regolamento della Contabilità Generale dello Stato approvato col R. Decreto 23 Maggio 1924 n°827 e con l'osservanza delle condizioni previste dall'Art.114 medesimo.

E richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto questo atto del quale ho dato lettura ad alta ed intelligibile voce alle parti contraenti, le quali da me interpellate lo approvano e con me lo sottoscrivono.

E' scritto a macchina da persona di mia fiducia
(legge 27/12/1975, n°790), ma per mia cura datato a
mano, in pagine n°110, e in fogli n° 28 di cui si
compone fin qui.

Per LA DITTA:

Per L'AMMINISTRAZIONE DIFESA:

L'UFFICIALE ROGANTE: